REALE MOTUPROPRIO DEL 2. AGOSTO 1838 CONTENENTE L'ORGANIZZAZIONE DEI NUOVI...

Toscana

REALE MOTUPROPRIO

DEL 2. AGOSTO 1838.

CONTENENTE L' ORGANIZZAZIONE

DEI NUOVI TRIBUNALI TOSCANI

AL QUALE VIENE UNITA

PER LA PIÙ SOLLECITA INTELLIGENZA

ED ESECUZIONE DEL MEDESIMO

UN' ANALISI RAGIONATA

CON ORDINE DI MATERIA

DEL R. MOTUPROPRIO PREDETTO

FIRENZE
Nella Stamperia Granducale
1838

NOTIFICAZIONE

La Imperiale e Reale Consulta in esecuzione degli Ordini contenuti nel Biglietto dell'I. e R. Segreteria di Stato del 3. Agosto corrente fa pubblicamente noto l'appresso Sovrano veneratissimo

MOTUPROPRIO

LEOPOLDO SECONDO

PER LA GRAZIA DI DIO

PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA

PRINCIPE REALE D'UNGHERIA, E DI BOEMIA

ARCIDUCA D'AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

Avendo determinato di stabilire nei Nostri Stati un piano uniforme di amministrazione di Giustizia, e fondato sui principj, e condotto coi metodi più accomodati all'odierno stato della Società, e ad assicurare la protezione dovuta all'ordine pubblico, e alle private proprietà, senza trattenere quel facile e libero moto che è utile alla loro prosperità ed alla ricchezza pubblica, ed avendo nel tempo stesso osservato che può meglio ordinarsi, e distribuirsi l'azione dell'Autorità Governativa avuto riguardo alle situazioni ed ai rapporti nei quali attualmente si trovano le popolazioni del Granducato, sentito il Nostro Consiglio di Stato sul parere della Nostra Consulta, abbiamo approvate le seguenti Disposizioni delle quali comandiamo la osservanza.

PARTE PRIMA

DELLA DIVISIONE GOVERNATIVA DEL GRANDUCATO, DEL MINISTERO DI BUON GOVERNO, E POLIZIA, E DELLA SUA CLASSAZIONE, E DEI SUOI ATTRIBUTI.

Art. I. Il Granducato alli effetti governativi è diviso nel modo che resulta dal seguente Prospetto.

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	OSSERVAZIONI
GOVERNO DI FIRENZE	FIRENZE divisa nei Commissariati che appresso				
	Commissariato di S. Croce				
			Bagno a Ripoli	I.	
			Fiesole	I.	
	Commissariato di S. Maria Novella				
			Campi	I.	
			Sesto	I.	

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	OSSERVAZIONI
SEGUE IL GOVERNO DI FIRENZE	COMMISSARIATO DI S. SPIRITO				
			GALLUZZO	I.	
			LASTRA A SIGNA	I.	
			S. CASCIANO	I.	
			GREVE	II.	
	VICARIATO DI PRATO	I.			
			CARMIGNANO	II.	
			MERCATALE	III.	Sono riuniti alla Potesteria di Mercatale i Popoli del Fossato, di Migliano, e di Usella, che si distaccano il primo dalla Potesteria della Sambuca, e gli altri due da quella di Montale.
	VICARIATO DI SAN GIOVANNI	I.			
			FIGLINE	I.	
			MONTEVARCHI	I.	È riunito alla Potesteria di Montevarchi il territorio della Potesteria del Bucine, che si sopprime.
			REGGELLO	III.	
			TERRANUOVA	III.	È riunito alla Potesteria di Terranuova il territorio della Potesteria di Castelfranco di Sopra, che si sopprime.

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	*OSSERVAZIONI*
SEGUE IL **GOVERNO DI FIRENZE**	Vicariato di S. Miniato	I.			È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di S. Miniato il territorio della Potesteria di Montajone, che si sopprime.
			Peccioli	I.	È riunito alla Potesteria di Peccioli il territorio della Potesteria di Palaja, che si sopprime.
			Castel Fiorentino	II.	
	Vicariato di Empoli	II.			Sono riuniti alla giurisdizione civile del Vicariato d'Empoli il territorio della Potesteria di Montelupo, che si sopprime, ed i Popoli di Petrojo, Sovigliana, e Spicchio, che si distaccano dalla Potesteria di Cerreto.
			Monte Spertoli	III.	
	Vicariato di Fucecchio	II.			
			Castelfranco di Sotto	I.	
			Cerreto Guidi	III.	Sono distaccati dalla Potesteria di Cerreto i Popoli di Petrojo, Sovigliana e Spicchio, e sono riuniti come sopra.

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	*OSSERVAZIONI*
SEGUE IL **GOVERNO DI FIRENZE**	VICARIATO DI PONTE A SIEVE	II.			
			DICOMANO	III.	È distaccato dalla Potesteria di Dicomano il Popolo di Santa Maria all'Eremo, ed è riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Rocca San Casciano.
	VICARIATO DI SCARPERIA	II.			È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Scarperia il territorio della Potesteria di Barberino, che si sopprime.
			BORGO S. LORENZO	I.	È riunito alla Potesteria del Borgo S. Lorenzo il territorio della Potesteria di Vicchio, che si sopprime.
			FIRENZUOLA	I.	La nuova Potesteria di Firenzuola si compone del territorio del Vicariato dello stesso nome, che si sopprime.

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARI REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	OSSERVAZIONI
GOVERNO DI LIVORNO	LIVORNO Il territorio compreso nella giurisdizione del Tribunale dell'Auditore del Governo è diviso nei seguenti Commissariati				
	COMMISSARIATO DI S. MARCO				
	COMMISSARIATO DI S. LEOPOLDO				
	VICARIATO DI ROSIGNANO	III.			
			BIBBONA	III.	La nuova Potesteria di Bibbona si compone dei Territorj delle due Potesterie di Guardistallo, e di Castagneto, che si sopprimono. —

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	*OSSERVAZIONI*
GOVERNO DI PISA	PISA e sua giurisdizione dipendente dal Tribun. dell' Auditore del Governo				
			Bagni S. Giuliano	II.	
	Vicariato di Pietrasanta	II.			
			Seravezza	III.	
	Vicariato di Pontedera	II.			
	Vicariato di Barga	III.			
	Vicariato di Lari	III.			È riunito alla giurisdizione del Vicariato di Lari il territorio della Potesteria di Chianni, che si sopprime.
	Vicariato di Vicopisano	III.			

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	*OSSERVAZIONI*
GOVERNO DI SIENA	**SIENA** e sua giurisdizione dipendente dal Tribun. dell'Auditore del Governo.				
			Castelnuovo Berardenga	III.	
			Monticiano	III.	
			Rosia	III.	La Potesteria di Sovicille prende il nome di Potesteria di Rosia per la traslocazione quivi della residenza del Potestà.
	Vicariato di Colle	II.			
			Poggibonsi	II.	È riunito alla Potesteria di Poggibonsi il territorio della Potesteria di Barberino di Val d'Elsa, che si sopprime.
			S. Gimignano	II.	
	Vicariato di Asciano	III.			Il nuovo Vicariato di Asciano si compone dei territorj della Potesteria dello stesso nome, e dell'altra di Rapolano, che si soppRimono.

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	*OSSERVAZIONI*
SEGUE IL GOVERNO DI SIENA	Vicariato di Casole	III.			
			Radicondoli	III.	È riunito alla Potesteria di Radicondoli il territorio della Potesteria di Chiusdino, che si sopprime.
	Vicariato di Montalcino	III.			È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Montalcino il territorio della Potesteria di Murlo, che si sopprime.
			Buonconvento	III.	
	Vicariato di Radda	III.			
GOVERNO DELL'ISOLA DELL' ELBA	Vicariato di Portoferrajo	II.			È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Portoferrajo il territorio della Potesteria di Longone, che si sopprime.
			Marciana	III.	

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	OSSERVAZIONI
COMMISSARIATO REGIO DI PISTOJA	Vicariato di Pescia	I.			È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Pescia il territorio della Potesteria di Borgo a Buggiano, che si sopprime.
			Altopascio	I.	La Potesteria di Monte Carlo prende il nome di Potesteria di Altopascio per la traslocazione quivi della residenza del Potestà.
	Vicariato di Pistoja	III.	Monsummano	I.	Sono riuniti alla giurisdizione civile del Vicariato di Pistoja i territorj delle Potesterie di Tizzana, e di Seravalle, che si sopprimono.
			Montale	III.	Sono distaccati dalla Potesteria di Montale i Popoli di Migliana ed Usella, e riuniti alla Potesteria di Mercatale.
			Sambuca	III.	È distaccato dalla Potesteria di Sambuca il Popolo del Fossato, ed è riunito alla Potesteria di Mercatale.
	Vicariato di San Marcello	III.			

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	*OSSERVAZIONI*
COMMISSARIATO REGIO DI AREZZO	Vicariato di Borgo S. Sepolcro	I.			
			Anghiari	I.	La nuova Potesteria di Anghiari si compone del territorio del Vicariato dello stesso nome, che si sopprime.
			Pieve S. Stefano	I.	La nuova Potesteria di Pieve S. Stefano si compone del territorio del Vicariato dello stesso nome, che si sopprime.
			Sestino	I.	La nuova Potesteria di Sestino si compone del territorio del Vicariato dello stesso nome, che si sopprime.
			Lippiano	III.	È riunito alla Potesteria di Lippiano il territorio della Potesteria di Monterchi, che si sopprime.
	Vicariato di Cortona	I.			

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	OSSERVAZIONI
SEGUE IL COMMISSARIATO REGIO DI AREZZO	VICARIATO DI MONTE S. SAVINO	II.			È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Monte S. Savino il territorio della Potesteria di Civitella, che si sopprime.
			FOJANO	I.	
			LUCIGNANO	II.	
	VICARIATO DI POPPI	II.			È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Poppi il territorio della Potesteria di Strada, che si sopprime.
			BIBBIENA	I.	È riunito alla Potesteria di Bibbiena il territorio della Potesteria di Rassina, che si sopprime.
			PRATOVECCHIO	II.	
	VICARIATO DI AREZZO	III.			È riunito alla giurisdizione del Vicariato di Arezzo il territorio della Potesteria di Subbiano, che si sopprime.
	VICARIATO DI CASTIGLION FIORENTINO	III.			

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	OSSERVAZIONI
COMMISSARIATO REGIO DI GROSSETO	VICARIATO DI ARCIDOSSO	II.			È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Arcidosso il territorio della Potesteria di Cinigiano, che si sopprime.
			CASTEL DEL PIANO	II.	
			SANTA FIORA	III.	
	VICARIATO DI MASSA MARITTIMA	II.			Sono distaccati dalla civile giurisdizione del Vicariato di Massa i Popoli di Caldana e Ravi, che sono riuniti alla Potesteria di Giuncarico.
			PRATA	III.	È riunito alla Potesteria di Prata il territorio della Potesteria di Montieri, che si sopprime, e sono distaccati dalla Potesteria di Prata i Popoli di Torniella, di Rocca Tederighi, e di Scalvaja, e riuniti alla giurisdizione del Vicariato di Roccastrada.

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	OSSERVAZIONI
SEGUE IL COMMISSARIATO REGIO DI GROSSETO	VICARIATO DI ORBETELLO	II.			È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Orbetello il territorio costituente la Tenuta della Marsiliana, che si distacca dalla Potesteria di Manciano.
			PORTO S. STEFANO	II.	
	VICARIATO DI PITIGLIANO	II.			
			MANCIANO	I.	Si distacca dalla Potesteria di Manciano la Tenuta della Marsiliana, e si riunisce alla civile giurisdizione del Vicariato di Orbetello.
	VICARIATO DI CAMPIGLIA	III.			
	VICARIATO DI GROSSETO	III.			È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Grosseto il Popolo di Monte Orsajo, che si distacca dal territorio della Potesteria di Campagnatico, la quale si sopprime, e si riunisce, meno il detto Popolo, alla giurisdizione del Vicariato di Roccastrada.

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	OSSERVAZIONI
SEGUE IL COMMISSARIATO REGIO DI GROSSETO			CASTIGLION DELLA PESCAJA	I.	
			GIUNCARICO	III.	Sono riuniti alla Potesteria di Giuncarico i Popoli di Caldana e di Ravi, che si distaccano dalla civile giurisdizione del Vicariato di Massa Marittima.
	VICARIATO DELL' ISOLA DEL GIGLIO	III.			
	VICARIATO DI PIOMBINO	III.			
	VICARIATO DI ROCCASTRADA	III.			È riunito alla giurisdizione del Vicariato di Roccastrada il territorio della Potesteria di Campagnatico che si sopprime, meno il Popolo di Monte Orsajo, che si riunisce alla giurisdizione civile del Vicariato di Grosseto: e si riuniscono pure alla giurisdizione del Vicariato di Roccastrada i Popoli di Rocca Tederighi, di Scalvaja, e di Torniella, che si distaccano dalla Potesteria di Prata.
	VICARIATO DI SCANSANO	III.			

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	*OSSERVAZIONI*
COMMISSARIATO REGIO DI MONTEPULCIANO	VICARIATO DELL' ABBADIA SAN SALVADORE	III.			È riunito alla giurisdizione del Vicariato dell' Abbadia S. Salvadore il territorio della Potesteria di Pian Castagnajo, che si sopprime.
	VICARIATO DI ASINALUNGA	III.			Sono riuniti alla giurisdizione del Vicariato di Asinalunga il territorio della Potesteria di Torrita, che si sopprime, e quello della Comunità di Trequanda, che si distacca dal Vicariato di Pienza.
	VICARIATO DI CHIUSI	III.			
			CETONA	III.	
			SARTEANO	III.	
	VICARIATO DI MONTEPULCIANO	III.			È riunito alla giurisdizione del Vicariato di Montepulciano il territorio della Potesteria di Chianciano, che si sopprime.

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	OSSERVAZIONI
SEGUE IL COMMISSARIATO REGIO DI GROSSETO			Castiglion della Pescaja	I.	
			Giuncarico	III.	Sono riuniti alla Potesteria di Giuncarico i Popoli di Caldana e di Ravi, che si distaccano dalla civile giurisdizione del Vicariato di Massa Marittima.
	Vicariato dell' Isola del Giglio	III.			
	Vicariato di Piombino	III.			
	Vicariato di Roccastrada	III.			È riunito alla giurisdizione del Vicariato di Roccastrada il territorio della Potesteria di Campagnatico che si sopprime, meno il Popolo di Monte Orsajo, che si riunisce alla giurisdizione civile del Vicariato di Grosseto: e si riuniscono pure alla giurisdizione del Vicariato di Roccastrada i Popoli di Rocca Tederighi, di Scalvaja, e di Toruiella, che si distaccano dalla Potesteria di Prata.
	Vicariato di Scansano	III.			

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	OSSERVAZIONI
COMMISSARIATO REGIO DI MONTEPULCIANO	Vicariato dell' Abbadia San Salvadore	III.			È riunito alla giurisdizione del Vicariato dell' Abbadia S. Salvadore il territorio della Potesteria di Pian Castagnajo, che si sopprime.
	Vicariato di Asinalunga	III.			Sono riuniti alla giurisdizione del Vicariato di Asinalunga il territorio della Potesteria di Torrita, che si sopprime, e quello della Comunità di Trequanda, che si distacca dal Vicariato di Pienza.
	Vicariato di Chiusi	III.			
			Cetona	III.	
			Sarteano	III.	
	Vicariato di Montepulciano	III.			È riunito alla giurisdizione del Vicariato di Montepulciano il territorio della Potesteria di Chianciano, che si sopprime.

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	OSSERVAZIONI
SEGUE IL COMMISSARIATO REGIO DI MONTE PULCIANO	Vicariato di Pienza	III.			È distaccata dal Vicariato di Pienza la Comunità di Trequanda, che è riunita alla giurisdizione del Vicariato di Asinalunga.
			S. Quirico	III.	
	Vicariato di Radicofani	III.			È riunito alla giurisdizione del Vicariato di Radicofani il territorio della Potesteria di S. Casciano dei Bagni, che si sopprime.
COMMISSARIATO REGIO DI ROCCA S. CASCIANO	Vicariato di Modigliana	II.			
	Vicariato di Bagno	III.			
	Vicariato di Marradi	III.			
	Vicariato di Rocca San Casciano	III.			È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Rocca S. Casciano il Popolo di Santa Maria all'Eremo, che si distacca dalla Potesteria di Dicomano.
			Galeata	II.	
			Terra del Sole	III.	

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	OSSERVAZIONI
COMMISSARIATO REGIO DI VOLTERRA	VOLTERRA e sua giurisdizione dipendente immediatamente dal Commissario Regio				
			POMARANCE	III.	
COMMISSARIATO REGIO DI PONTREMOLI	PONTREMOLI, e sua giurisdizione dipendente immediatamente dal Commissario Regio				
			CALICE	III.	
	VICARIATO DI FIVIZZANO	II.			
			ALBIANO	III.	
	VICARIATO DI BAGNONE	III.			

II. Presso ogni Vicario Regio è stabilito un Cancelliere per il servizio degli atti, e nei Vicariati di prima, e di seconda classe un Coadjutore al Cancelliere.

III. I Vicarj, loro Cancellieri, e Coadjutori, e i Potestà riceveranno quell'annuo trattamento che vien determinato nei

nuovi Ruoli da Noi approvati, e regolati sull'ordine graduale delle classi.

IV. Il Presidente del Buon Governo, i Governatori, li Auditori del Governo, i Commissarj Regj, i Vicarj Regj, e i Commissarj di Polizia stabiliti nelle Città di Firenze, e di Livorno, conservano tutti gli attributi, e le facoltà che nel rango, e grado del respettivo ministero sono loro conferite dagli Ordini attualmente veglianti, in ogni parte che non resti derogata, o modificata dalle presenti Disposizioni.

V. Fermo stante nei Potestà l'obbligo d'invigilare sopra ogni oggetto che nella estensione del loro territorio giurisdizionale resulti loro di un interesse di Polizia, e di Buon Governo, d'informarne sempre il loro immediato Superiore, e di corrispondere alle commissioni che per oggetti di Polizia, e Buon Governo potranno essere ad essi affidate, avranno inoltre facoltà di conoscere immediatamente, e decretare sopra ogni mancanza, ed emergente cui possa provvedersi con semplici ingiunzioni, o precetti, e anche colla mortificazione del sequestro o in casa, o nel Pretorio per uno spazio di tempo che non ecceda le ore ventiquattro; ed eserciteranno particolarmente la detta facoltà in tutti quei casi nei quali dal ritardo di un provvedimento potrebbero derivare inconvenienti a danno delle famiglie, e del buon ordine locale, ben'inteso, che ogni volta debbano farne partecipazione al loro Superiore immediato aggiungendo le proposizioni di maggiori coercizioni, allorchè le speciali circostanze possano richiederle, e debbano poi regolarsi sempre a norma delle Istruzioni, e dei Regolamenti di Buon Governo, e di Polizia, e quanto ai casi, ed alle persone da aversi in vista, e quanto alla scelta della misura, o della coercizione, e ai modi di procedere.

PARTE SECONDA

DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE, E CRIMINALE.

Classazione, e Composizione dei Tribunali.

VI. L'amministrazione della Giustizia è da noi attribuita
1.° Alla Nostra Real Consulta,
2.° Alla Corte Regia,
3.° Ai Tribunali Collegiali di Prima Istanza,
4.° Ai Vicarj Regj, ai Giudici Civili, e ai Giudici Direttori degli Atti Criminali,
5.° Ai Potestà.

VII. In conseguenza s'intendono, e s'intenderanno soppressi insieme colle loro Cancellerie i Magistrati, Tribunali, e Giudici, dai quali nelle materie civili, e criminali è stata, e sarà amministrata la Giustizia nel Granducato insino all'attivazione del presente Motuproprio.

VIII. Vogliamo che alla Real Consulta rimangano tutti gli attributi consultivi, e direttivi conferiti alla medesima nelle materie di Giustizia, e di Grazia dai Nostri Reali Predecessori, e da Noi, e quei conferiti ad essa col Motuproprio del dì 11. Settembre 1832: Essa inoltre si formerà in Corte Suprema di Cassazione osservati i modi, e le forme di che in appresso, per pronunziare sulle domande di cassazione delle sentenze, e decreti dei Tribunali, e Giudici dello Stato proferiti in ultima istanza, e che non ammettano altro ricorso che quello per la cassazione.

IX. La Real Consulta si comporrà di un Presidente, di un Vice-Presidente, e di cinque Consiglieri. Il Presidente prese-

derà abitualmente il Dicastero proprio della Consulta, ed essendo impedito farà le sue parti il Vice-Presidente.

Il Presidente della Real Consulta in tutti li anni avanti lo spirare delle ferie autunnali sottoporrà alla Nostra Approvazione quei fra i Componenti la Real Consulta, che dovranno nel successivo anno curiale rimanere al disbrigo delle incumbenze direttive, e consultive proprie della Real Consulta, e quelli che dovranno applicarsi alle incumbenze della Corte di Cassazione.

Il Dicastero della Real Consulta delibererà ordinariamente con tre voti, e non meno; ma il Presidente potrà, quando lo giudichi opportuno per il miglior servizio, richiamare all'adunanza per prender parte alla deliberazione due più fra i Componenti l'intero Collegio.

Il Segretario della Real Consulta assisterà alle sue adunanze, e disimpegnerà le proprie incumbenze nelli affari del Dicastero secondo le Istruzioni.

X. Sarà stabilita in Firenze una Corte Regia con giurisdizione civile, e criminale estesa ad ogni parte dei Nostri Stati, composta di un Presidente, di quattro Vice-Presidenti, e di sedici Consiglieri, che si distribuiranno in quattro Camere distinte, due civili, e due criminali per il servizio relativo alle due giurisdizioni.

XI. Sarà stabilito un Tribunale Collegiale di Prima Istanza con giurisdizione civile, e criminale nell'estensione dell'attribuitogli circondario.

In Firenze, e si comporrà di un Presidente, di un Vice-Presidente, e di sette Auditori, che saranno distribuiti in due Turni civili, ed uno criminale. Il suo circondario si formerà dei territorj dei tre Commissariati di Polizia di Firenze, del Regio Commissariato di Volterra, e dei Vicariati Regj di Prato, di Scarperia, di Pontassieve, e di S. Giovanni;

In Livorno, e si comporrà di un Presidente, e di cinque Auditori, che saranno distribuiti in due Turni, uno civile, ed uno criminale. Il suo circondario sarà il circondario stesso del Governo di Livorno, ed estenderà inoltre la sola sua giurisdizione criminale al territorio dell'Isola dell'Elba;

In Pisa, e si comporrà di un Presidente, e di cinque Auditori, che saranno distribuiti in due Turni, uno civile, ed uno criminale. Il suo circondario sarà il circondario stesso del Governo di Pisa, ed estenderà inoltre la sola sua giurisdizione criminale ai territorj del Commissariato Regio di Pontremoli;

In Siena, e si comporrà di un Presidente, e quattro Auditori distribuiti con alternativo servizio in un Turno civile, e in uno criminale. Il suo circondario sarà il circondario stesso del Governo di Siena;

In Pistoja, e si comporrà di un Presidente, e di cinque Auditori, che saranno distribuiti in due Turni, uno civile, ed uno criminale. Il suo circondario sarà il circondario stesso del Commissariato di Pistoja.

In Arezzo, e si comporrà di un Presidente, e di cinque Auditori, che saranno distribuiti in due Turni, uno civile, ed uno criminale. Il suo circondario sarà il circondario stesso del Commissariato di Arezzo;

In Grosseto, e si comporrà di un Presidente, e di tre Auditori, che disimpegneranno il servizio civile, e il criminale. Il suo circondario sarà il circondario stesso del Commissariato di Grosseto;

In Montepulciano, e si comporrà di un Presidente, e due Auditori, che disimpegneranno il servizio civile, e il criminale. Il suo circondario sarà il circondario stesso del Commissariato di Montepulciano;

In Samminiato, e si comporrà di un Presidente, e due Auditori, che disimpegneranno il servizio civile, e il criminale.

Il suo circondario si formerà dei territorj dei Vicariati di Empoli, Samminiato, e Fucecchio;

In Rocca San Casciano, e si comporrà di un Presidente, e due Auditori, che disimpegneranno il servizio civile, e il criminale. Il suo circondario sarà il circondario stesso del Commissariato di Rocca San Casciano.

XII. Sarà stabilito in Pontremoli un Auditore Giudice di Prima Istanza investito della giurisdizione civile medesima dei Tribunali Collegiali di Prima Istanza, ed estesa a tutto il circondario del Commissariato Regio.

XIII. Sarà stabilito in Portoferrajo un Auditore Giudice di Prima Istanza investito della giurisdizione civile medesima dei Tribunali Collegiali di Prima Istanza, estesa a tutto il territorio dell' Isola dell' Elba.

XIV. I Commissarj Regj di Pontremoli, e di Volterra avranno le competenze medesime dei Vicarj Regj sì nelle materie civili, che nelle criminali.

XV. Saranno stabiliti in Firenze due Giudici Civili, e ne sarà stabilito uno in Livorno, Pisa, Siena, Arezzo, e Pistoja con tutti gli attributi, ed incarichi, che nelle materie civili saranno conferiti ai Vicarj Regj; e sarà pure stabilito in Firenze, Livorno, Pisa, e Siena un Giudice Direttore degli Atti Criminali con tutti gli attributi, e gl' incarichi, che saranno dati ai Vicarj Regj nelle materie criminali.

XVI. I Giudici Civili stabiliti come sopra in Firenze, Livorno, Pisa, Siena, Arezzo, e Pistoja avranno, quei di Firenze, e Livorno due Supplenti per ciascuno, ed un Supplente quelli di Pisa, Siena, Arezzo, e Pistoja per applicare alle incumbenze dei detti Giudici nei casi di Loro impedimento; I Supplenti saranno nominati da Noi tra i descritti ai respettivi ceti legali delle dette Città, ed il loro ufizio sarà gratuito.

Presso ciascuno dei sopraindicati Giudici Civili servirà come Cancelliere un Coadiutore della Cancelleria del Tribunale

di Prima Istanza della Città di residenza del Giudice, da destinarsi dal Presidente del Tribunale.

XVII. La Real Consulta come Corte Suprema di Cassazione, la Corte Regia, e ciascuno dei sopra notati Tribunali di Prima Istanza, come i Giudici Direttori degli Atti Criminali, avranno una Cancelleria per il relativo servizio, e Ci riserviamo di approvarne i Ruoli.

XVIII. Il servizio delle Cancellerie sopraindicate, e di quelle dei Vicariati debbe essere in ogni sua parte completamente disimpegnato da quel numero di Ministri, che sarà assegnato a ciascuna Cancelleria con i Ruoli approvati, nè potranno essere in nessuna destinati altri per titoli provvisorj. Se una ricorrenza straordinaria di affari richiedesse per alcuna qualche momentaneo supplemento, potrà esserne renduto conto per il canale della Nostra Consulta, onde vi resti provveduto.

XIX. L'amministrazione della Giustizia sarà assistita in tutti i Tribunali Collegiali, e in quelli degli Auditori di Prima Istanza di Pontremoli, e di Portoferrajo dal Ministero Pubblico, che viene istituito per esercitare avanti le Autorità giudiziarie una costante attenzione, che in ogni materia riguardante gli attributi delle medesime le Leggi dello Stato sieno intese, e osservate in piena conformità del loro disposto, che le persone delle classi privilegiate, le quali dalle Leggi sono particolarmente assistite, ottengano quella protezione che è loro dovuta, e per dedurne e sostenere nei casi particolari i mezzi legali convenienti all'uno, ed all'altro oggetto; sempre senza pregiudizio alcuno della indipendenza, e della libertà del voto dei Giudici.

XX. Il Regio Procuratore Generale stabilito in Firenze sarà il Capo del Ministero Pubblico costituito presso i Tribunali dello Stato.

XXI. Il Regio Procuratore Generale avrà presso di se due Avvocati Generali, e due Sostituti, ed un Segretario.

XXII. Egli stesso interverrà avanti la Real Consulta, come Corte Suprema di Cassazione, allorchè non ne sarà impedito, e in caso di suo impedimento, potrà deputare un Avvocato Generale.

Formerà pure suo incarico l'assistenza presso le diverse Camere della Corte Regia compatibilmente al disimpegno delle altre sue incumbenze, e distribuendo il servizio fra se, li Avvocati Generali, ed i suoi Sostituti.

XXIII. Presso il Tribunale di Prima Istanza di Firenze vi sarà un Procuratore Regio con due Sostituti.

XXIV. Vi sarà un Regio Procuratore, ed un Sostituto presso i Tribunali di Prima Istanza di Siena, di Arezzo, di Pistoja, e di Grosseto.

XXV. Il Regio Procuratore stabilito presso il Tribunale di Prima Istanza di Livorno avrà due Sostituti, uno nel suo proprio Uffizio in Livorno, e l'altro residente in Portoferrajo; e due Sostituti avrà del pari il Regio Procuratore addetto al Tribunale di Prima Istanza di Pisa, uno dei quali nel suo proprio Uffizio in Pisa, e l'altro in Pontremoli, perchè vengano respettivamente disimpegnate avanti gli Auditori di Prima Istanza di dette due Città di Pontremoli, e Portoferrajo le parti del Ministero Pubblico negli affari, e nelle cause, che possono richiamarne l'intervento.

XXVI. Presso i Tribunali di Prima Istanza di Samminiato, di Montepulciano, e di Rocca S. Casciano vi sarà il solo Procuratore Regio.

XXVII. I Regj Procuratori presso i Tribunali di Prima Istanza per le direzioni ministeriali loro occorrenti, corrisponderanno col Regio Procuratore Generale Capo del Ministero Pubblico.

XXVIII. Con i Ruoli normali da Noi approvati vengono determinati i trattamenti annui assegnati ai Componenti le diverse

Magistrature Collegiali, agli Auditori Giudici di Prima Istanza, ai Giudici Civili, ai Giudici Direttori degli Atti Criminali, e ai Componenti l'Ordine del Pubblico Ministero: nè competeranno ai medesimi altre percezioni.

SEZIONE PRIMA

DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CIVILE, E DELLE COMPETENZE, E ATTRIBUZIONI DEI TRIBUNALI CIVILI.

CAPITOLO I.

Dei Vicarj Regj, Giudici Civili, e Potestà.

XXIX. I Vicarj Regj, i Giudici Civili, e i Potestà hanno una giurisdizione contenziosa, ed una volontaria nelle materie civili.

XXX. Nel contenzioso la loro giurisdizione è limitata alle cause di un merito certo non eccedente il valore delle Lire 400.

XXXI. Per fissare il valore della causa si attenderà la domanda dell'attore; ma se il pagamento della somma richiesta sia fondato sopra un titolo avente tratto ulteriore, e che non si estingua col relativo domandato pagamento, se questo istesso titolo venga impugnato, si avrà riguardo alla importanza del medesimo per misurare il valore della causa, e perciò la competenza del Giudice.

XXXII. Nelle cause driette ad ottenere l'adempimento, o la rescissione di un contratto, anche per capo di lesione, il merito della causa verrà determinato dal prezzo pattuito per la cosa dedotta in contratto.

XXXIII. Se il reo convenuto opporrà una eccezione, che qualora fosse proposta per via d'azione eccederebbe i limiti della competenza del Vicario, Giudice Civile, o Potestà, potrà il Vicario, Giudice Civile, o Potestà avanti il quale è stata dedotta, o decidere la causa sulla domanda dell'attore riservando l'eccezione al Tribunale competente, o astenersi dal pronunziare, e rinviare le parti avanti il Tribunale di Prima Istanza.

XXXIV. I frutti che decorreranno durante il giudizio non si terranno a calcolo per determinare la competenza, ma bensì quelli decorsi, e compresi nella domanda.

XXXV. Nelle cause che hanno per soggetto la dichiarazione del diritto in genere al conseguimento di un annuo canone, o altra rendita perpetua, il valore della causa si desumerà dal cumulato importare di venti annate della rendita reclamata.

XXXVI. Nelle cause, che hanno per oggetto la dichiarazione del diritto in genere al conseguimento di rendite vitalizie, di annui legati, e di altre prestazioni che cessano colla vita dell'assegnatario; il valore della causa si desumerà dal cumulato importare di dieci annate della rendita domandata, comunque possa essere calcolata la vita presunta del reclamante.

XXXVII. Nelle cause relative al proseguimento, o cessazione di un affitto, il valore della causa verrà stabilito dal cumulato importare del canone di tutti gli anni che rimangano al termine del contratto.

XXXVIII. Nelle cause per la sodisfazione di obbligazioni composte a rate, il merito della causa si desumerà dall'importare della obbligazione intiera, per quanto non ne venga domandata che una rata.

XXXIX. Se alla domanda di un capitale verrà aggiunta quella di una somma certa di frutti decorsi, si attenderà la somma cumulata dell'uno, e degli altri per determinare la competenza. Egualmente se sarà stato chiesto il pagamento di più

debiti tra le medesime persone, per determinare la competenza si attenderà la somma cumulata.

XL. Le regole stesse si osserveranno se all'azione principale si aggiungerà la domanda dei danni, e degl'interessi.

XLI. La liquidazione delle accessioni, dei frutti, degl'interessi, e dei danni, dei quali non sia specificato l'importare, sarà di competenza del Giudice, che avrà deciso sulla domanda principale.

XLII. Se il valore della causa non oltrepasserà la somma di Lire 70, le sentenze dei Vicarj Regj, Giudici Civili, e Potestà saranno inappellabili, nè si ammetterà contro le medesime alcun ricorso, salvo quello in Cassazione per il solo capo però della incompetenza.

Al di sopra di Lire 70. sino alle Lire 400., le sentenze sopraddette saranno appellabili al respettivo Tribunale di Prima Istanza.

XLIII. I suddetti Giusdicenti pronunzieranno indipendentemente dalla stima, e valore della causa.

1.° Nelle cause di possessorio sommarissimo, e cioè sulla denunzia delle turbative delle quali si parla nell'art. 562. e seguenti del vegliante Regolamento di Procedura,

2.° Sulla denunzia di attentati, ed innovazioni sopra il corso delle acque inservienti all'agricoltura commesse dentro l'anno,

3.° Nelle cause di remozione di termini, allorquando si tratta del puro fatto, cioè di vedere se abbia avuto luogo la remozione, o la traslocazione dei termini dentro l'anno,

4.° Nelle cause di somministrazioni giornaliere, o mensuali, ed in quelle di alimenti benchè dovuti per la disposizione della Legge, o dell'uomo; ma in queste cause pronunzieranno per modo di provvisione, bene inteso, che quantunque il decreto conceda una somma non maggiore di Lire 70, ciò non ostante esso potrà essere riformato, o revocato dal Tribunale

davanti a cui si porterà la questione in merito, per essere il di lei titolo superiore alle Lire 400., non ritardata però la esecuzione del medesimo,

5.° Nelle cause di mercedi dovute agli operaj, giornalieri, ed altre persone salariate,

6.° Nelle cause tra padroni, e coloni per dependenza del contratto di colonia, e delle somministrazioni o in generi, o in denaro fatte a questi ultimi,

7.° Nelle cause interessanti la riparazione dei fondi locati che insorgono tra locatori, e conduttori,

8.° Nelle cause che hanno per soggetto l'azione redibitoria, o estimatoria nelle contrattazioni di bestiame.

XLIV. Le pronunzie dei suddetti Giusdicenti nelle materie di cui ai num. 1. 2. 3. dell'articolo precedente non faranno stato veruno nè in quanto al possessorio plenario, nè in quanto al petitorio.

XLV. Nelle cause di cui ai num. 5. 6. 7. e 8., se il valore della causa non supererà le Lire 70., le suddette sentenze saranno inappellabili, nè ammetteranno che il ricorso in Cassazione, come è detto all'art. XLII.; ma qualora le superi fino a qualunque somma, saranno soggette all'appello davanti al respettivo Tribunale di Prima Istanza, o al respettivo Auditore di Prima Istanza.

XLVI. Le cause beneficiarie, e quelle relative ai diritti onorifici, e ogni altra interessante lo stato delle persone, non sono della competenza dei Vicarj, Giudici Civili, e Potestà, come non lo sono neppure le reivindicatorie, nè le confessorie, nè le negatorie, nè quelle di possesso relativamente agli stabili, o alle servitù reali, fermostante quanto è detto relativamente al possessorio sommarissimo.

Qualora una questione di quelle dell'indicata specie venisse promossa in via di eccezione, la competenza dei Vicarj, Giudici Civili, e Potestà si regolerà come all'art. XXXIII.

XLVII. I Vicarj, i Giudici Civili, e i Potestà osserveranno nel contenzioso che sopra la procedura attualmente seguitata per le cause sommarie, ed esecutive.

XLVIII. La giurisdizione volontaria dai Vicarj, dai Giudici Civili, e dai Potestà s'interpone in tutti gli affari, indipendentemente dall'importare del merito pecuniario, i quali in conformità delle Leggi esistenti non acquistano legale efficacia senza autorizzazione giudiciaria, e per le persone che dalle Leggi stesse sono obbligate a' ricercarla dal ministero dei detti Giusdicenti; la interpongono, richiamate per ciascun atto le solennità prescritte dagli Ordini, e pratiche attuali di procedura.

XLIX. Dai decreti definitivi dei Vicarj, dei Giudici Civili, e dei Potestà interposti colla loro volontaria giurisdizione competerà il ricorso alla parte interessata che ne abbia il diritto, avanti il Tribunale Collegiale di Prima Istanza, o l'Auditore di Prima Istanza del circondario in cui sarà compreso il Vicario, Giudice Civile, o Potestà che lo avrà interposto, osservati i termini, e i modi ammessi dalla procedura.

L. Per il pagamento dei diritti degli atti negli affari, e cause civili trattate nei Tribunali dei Vicarj, dei Giudici Civili, e dei Potestà avranno luogo le tariffe approvate dai veglianti Ordini per i Potestà.

LI. Quella parte della Giurisdizione volontaria che riguarda l'amministrazione delle tutele, e delle curatele, e dell'economico dei minori, e degl'interdetti, è attribuita ai Vicarj Regj, ai Giudici Civili, e ai Potestà di prima classe per tutta la estensione delle loro giurisdizioni territoriali, e i predetti Vicarj, Giudici Civili, e Potestà eserciteranno questa giurisdizione, osservate le forme, e discipline seguenti, in aumento, o modificazione di quelle volute dagli Ordini veglianti.

LII. Ciascuna tutela, e curatela avrà l'assistenza di un Consiglio di Famiglia.

LIII. La convocazione del Consiglio di Famiglia si dovrà fare di uffizio dal Vicario Regio, Giudice Civile, o Potestà di prima classe, appena che in qualsivoglia maniera gli perverrà la notizia della morte di taluno che abbia lasciati figli minori di età nel circondario della sua giurisdizione.

LIV. Potranno provocarla specialmente i tutori testamentarj se esistono, e chiunque abbia un vincolo di parentela, o abbia degli interessi con i minori.

LV. Resta fermo l'obbligo di tutti gli Ufficiali pubblici, come lo hanno dai veglianti Regolamenti, di dare avviso all'Autorità locale delle relative morti appena ne vengono informati.

LVI. Il Consiglio di Famiglia sarà composto di cinque individui.

LVII. L'avo paterno, non ricadendo i figli del defunto nella di lui potestà, farà parte di pieno diritto del Consiglio di Famiglia, e così pure la madre, e in di lei difetto, l'avo materno.

LVIII. La madre vi rimarrà non ostante in di lei passaggio alle seconde nozze, a meno di circostanze gravi, che inducessero l'Autorità giudiciaria ad obbligarla ad astenersene, e perciò a surrogarle un altro tra gl'individui eligibili.

LIX. Niun'altra femmina potrà far parte del Consiglio di Famiglia, se non che può esservi nominata l'avola paterna.

LX. La qualità di tutore, o di tutrice è incompatibile con quella di membro del Consiglio suddetto.

LXI. Gli Ecclesiastici che abbiano altronde le qualità necessarie possono esservi nominati.

LXII. Le altre nomine si faranno dal Vicario, Giudice Civile, o Potestà tra i più prossimi agnati, o cognati del defunto, e questi non bastando, si farà luogo agli affini ed ai confidenti della famiglia abitanti nel circondario della giurisdizione civile del minore.

53

LXIII. Ciò non ostante il suddetto Vicario, Giudice Civile, o Potestà potrà non curare la prossimità del grado, se la prudenza, e la sua cognizione delle persone, o dei riguardi di località gli faranno giudicare opportuno di preferire i meno prossimi, o anche gli affini, o gli estranei.

LXIV. I suddetti ascendenti che si trovassero esclusi per motivo d'incapacità potranno ricorrere al Tribunale di Prima Istanza.

LXV. Non ostante la pendenza di questo ricorso non resterà ritardata la convocazione, nè verranno sospese le deliberazioni del Consiglio composto delle persone già nominate.

LXVI. Quando il Padre di famiglia defunto abbia nel suo testamento, o con un codicillo, e non in altro modo, nominato tutti, o in parte i Componenti il Consiglio di Famiglia, dovrà eseguirsi la di lui volontà, nè i nominati da esso potranno esserne esclusi, se non che per gravi cagioni, nel qual caso però avranno il diritto di ricorso come sopra.

LXVII. I membri del Consiglio di Famiglia non potranno dispensarsi dall'uffizio loro deferito, e nemmeno nel concorso di quelle cause, che a norma dei veglianti Regolamenti dispensano dall'esercizio della tutela.

LXVIII. Nella prima seduta che avrà luogo avanti il Vicario, Giudice Civile, o Potestà, verranno avvertiti i Componenti il Consiglio di Famiglia delle loro incumbenze, e verrà da questi prescelto un Notaro di Rogito, che avrà la cura di formare, e distendere l'atto, ossia il processo verbale della adunanza, e quindi verrà fissato il giorno della successiva convocazione. Frattanto in questa prima seduta il Vicario, Giudice Civile, o Potestà concerterà col Consiglio i temperamenti di urgenza da prendersi per la cura sì della persona, che del patrimonio del minore sino alla installazione della relativa tutela.

Neppure il Notaro potrà essere dispensato; e quello scelto avanti il Vicario, Giudice Civile, o Potestà continuerà la sua

assistenza al Consiglio di Famiglia per tutta la durata della minore età, e della interdizione.

In questa seduta avanti il Vicario, Giudice Civile, o Potestà, i Componenti il Consiglio di Famiglia procederanno ad eleggere quello tra essi che debba esserne il capo nelle successive convocazioni, e dirigerne le discussioni, ed altro che possa sostituire il primo nel caso di suo legittimo impedimento.

La elezione potrà cadere anche sul Notaro.

Ove non si conciliassero i voti, l'eletto sarà quello preferito dal Vicario, Giudice Civile, o Potestà.

LXIX. Nei Consigli, che successivamente verranno convocati il Vicario, Giudice Civile, o Potestà, non avrà intervento, è si convocheranno presso il Notaro.

LXX. Il Consiglio di Famiglia sarà convocato tutte le volte che occorrerà

1.° Confermare, o nominare tutori, o sostituirne dei nuovi in luogo dei mancanti, o per eleggerne degli straordinarj per qualche oggetto particolare, nel caso d'impedimento degli ordinarj, il tutto in conformità delle Leggi,

2.° Dividere le incumbenze, e la responsabilità della amministrazione tra più tutori quando vi è luogo, o assegnarla ad un solo,

3.° Esaminare, e deliberare sopra le cauzioni di bene e fedelmente amministrare, e procurare che in tempo debito vengano accese ai registri dei Conservatori le ipoteche competenti ai minori sui patrimonj dei respettivi tutori in ordine all'art. LXIV. num. 2. del Motuproprio de' 2. Maggio 1836,

4.° Regolare il termine alla compilazione dell'inventario tutelare, e tutto ciò che vi ha relazione,

5.° Ricevere ed esaminare il rendimento di conti, e deliberare sopra il medesimo,

6.° Esaminare, e deliberare sopra le cause di remozione.

LXXI. I tutori dovranno sottoporre alla deliberazione dei Consigli di Famiglia tutti quei negozj per i quali a norma delle presenti Leggi dovrebbero essi ricercare le risoluzioni, e le autorizzazioni dei relativi Giudici, o Tribunali pupillari.

LXXII. Se nel Consiglio si vorrà mettere in discussione qualche oggetto indipendentemente dalla iniziativa del tutore, potrà farsi, ma prima di deliberare dovrà esser sentito il di lui parere.

LXXIII. In tutti i casi i tutori dovranno somministrare al Consiglio di Famiglia gli schiarimenti opportuni, e rendere ostensibili al medesimo i libri, e i bilanci dell'amministrazione quando ne siano ricercati.

LXXIV. Il Vicario, Giudice Civile, o Potestà potrà ordinare la convocazione del Consiglio tutte le volte che giudicherà conveniente, e dovrà poi sempre convocarlo sulle istanze del tutore, o tutori, o di taluno dei Componenti il medesimo; ma quando gliene facciano istanza i Terzi, egli dovrà innanzi esaminarne la necessità, ed opportunità.

LXXV. Le deliberazioni del Consiglio di Famiglia non potranno essere eseguite, e non avranno efficacia sinchè non saranno omologate dal Vicario Regio, Giudice Civile, o Potestà.

I decreti di negata, o conceduta omologazione dovranno essere scritti in piè dei processi verbali.

LXXVI. I processi verbali muniti di omologazione del respettivo Vicario, Giudice Civile, o Potestà rimarranno nell'archivio del di lui Tribunale, e le parti interessate quando che occorra, potranno vederli, ed ottenerne copia. Riguardo ai documenti annessi ai suddetti atti, in quanto alla loro conservazione, o ritiro, si osserverà il sistema vegliante.

La copia che sopra dovrà darsi in carta libera colla percezione del diritto, che sarà detto nelle Istruzioni che seguiranno il presente Motuproprio.

LXXVII. Nel caso in cui fosse denegata la omologazione, o che venisse dal Vicario, Giudice Civile, o Potestà modificata la deliberazione del Consiglio, egli dovrà farlo con decreto motivato, ed il tutore, o tutori, e ciascuno dei membri del Consiglio che avessero adottato la deliberazione, potranno interporre ricorso nel termine di un mese contando dal giorno del decreto di rejezione davanti il Tribunale di Prima Istanza, o il respettivo Auditore Giudice di Prima Istanza.

LXXVIII. Competerà pure il detto ricorso ai tutori, la remozione dei quali venisse deliberata dal Consiglio di Famiglia, ed omologata dal Vicario, Giudice Civile, o Potestà.

LXXIX. La presenza di quattro membri sarà richiesta per la legalità dell'adunanza, e la pluralità dei voti dei congregati formerà deliberazione: ciò non ostante in caso di parità, potrà il tutore, e qualsivoglia membro del Consiglio, ed anche il Terzo, che giustifichi di avervi interesse, portare il negozio alla cognizione del Vicario, Giudice Civile, o Potestà che risolverà definitivamente.

LXXX. I membri del Consiglio che fossero gravemente impediti potranno farsi rappresentare da altri durante l'impedimento, purchè questi siano nel ceto degli eligibili.

LXXXI. I membri per la di cui assenza le sedute del Consiglio dovranno differirsi, saranno responsabili dei danni che resultassero dal ritardo, ammenochè non giustifichino la sopravvenienza di una proporzionata cagione che loro abbia impedito d'intervenire, e di valersi della suddetta facoltà.

LXXXII. Sarà in facoltà del Consiglio di fare intervenire alle sue riunioni il pupillo quando egli non sia giunto all'età di diciotto anni; ma questa compiuta, dovrà egli essere chiamato, e sentito nel Consiglio di Famiglia prima di deliberare sopra gli oggetti riguardanti la di lui persona, o il di lui patrimonio, quando non fosse impedito da malattia o da assenza per causa

di educazione, e in tal caso dovrà farsene menzione nel processo verbale.

LXXXIII. I Vicarj Regj, i Giudìci Civili, e i Potestà trasmetteranno al Procuratore Regio del Tribunale di Prima Istanza un estratto delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Famiglia alla sua prima convocazione in ogni tutela.

LXXXIV. Gli somministreranno tutte le informazioni che credesse opportuno di prendere in ogni tempo circa le persone, e l'economico dei minori sottoposti ai respettivi loro Tribunali.

CAPITOLO II.

Dei Tribunali di Prima Istanza.

LXXXV. La giurisdizione dei Tribunali Collegiali di Prima Istanza nel contenzioso civile comprenderà, senza eccezione di alcuna, tutte le cause reali, personali, miste, esecutive, e commerciali, che eccedano la competenza civile assegnata ai Vicarj, Giudici Civili, e ai Potestà dentro i limiti dei respettivi loro circondarj.

LXXXVI. I Tribunali Collegiali di Prima Istanza giudicheranno sempre in ciascuna causa col voto di tre dei loro Componenti, ed a pluralità.

LXXXVII. Le loro udienze saranno pubbliche.

LXXXVIII. Nei Tribunali composti di un maggior numero di tre Giudici compreso il Presidente, il Turno incaricato del servizio civile sarà formato al principio dell'anno curiale con Regolamento del Presidente, che avrà cura di trasmettere copia alla Real Consulta, e di farlo tenere costantemente affisso nella Cancelleria.

Lo stesso avrà luogo per la formazione dei due Turni civili del Tribunale di Prima Istanza di Firenze.

LXXXIX. Nel caso d'impedimento di alcuno dei Giudici di uno dei Turni del Tribunale, verrà supplito da altro, secondo la destinazione del Presidente, quando il suo numero lo permetta.

XC. Presso ogni Tribunale di Prima Istanza vi sarà un numero di Supplenti scelti dalla classe degli Avvocati, e dei Procuratori, e che ci riserviamo di approvare per ciascun Tribunale, sulle proposizioni che Ci verranno rasseguate dalla Real Consulta, e tra i quali il Presidente potrà destinare il Supplente al Giudice impedito, allorchè, o il numero del Collegio, o il servizio degli altri suoi Componenti non permetta di destinarlo tra questi. L'uffizio dei supplenti sarà gratuito.

XCI. I Tribunali di Prima Istanza conosceranno delle cause di appello introdotte dalle sentenze proferite dai Vicarj Regj, dai Giudici Civili, e dai Potestà colla loro competenza appellabile.

XCII. Conosceranno egualmente dei ricorsi che verranno loro deferiti dai decreti dei Vicarj, dei Giudici Civili, e dei Potestà negli affari di volontaria giurisdizione. Tratteranno però, e risolveranno in Camera di Consiglio i detti affari.

XCIII. Le sentenze che i Tribunali Collegiali, e i due Auditori Giudici di Prima Istanza proferiranno sino al merito di Lire 800. Toscane saranno inappellabili, e non si ammetterà contro di esse che il ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione.

XCIV. Quelle che proferiranno in merito superiore alle Lire 800. saranno appellabili alla Corte Regia di Firenze.

XCV. Le sentenze, e i decreti, che dai predetti Tribunali, e Auditori di Prima Istanza si pronunzieranno colla loro competenza di seconda Istanza in conferma, o revoca delle sentenze, e dei decreti dei Vicarj, dei Giudici Civili, e dei Potestà, nelle materie sì di giurisdizione contenziosa, che volontaria saranno inappellabili.

Saranno però tutte suscettibili del ricorso in Cassazione avanti la Corte Suprema, ma pel solo capo della incompetenza, quelle sentenze, o decreti interessanti giurisdizione volontaria.

XCVI. Le cause, e gli affari si tratteranno avanti i Tribunali Collegiali di Prima Istanza, e gli Auditori Giudici di Prima Istanza con i metodi, e le discipline della procedura civile vegliante, in ogni parte che non venga regolata successivamente in un modo diverso.

Per le cause commerciali si manterrà la procedura speciale attualmente osservata quanto alle medesime.

XCVII. Per il pagamento dei diritti dovuti alle Cancellerie dei Tribunali di Prima Istanza di Firenze, Livorno, Pisa, Siena, Pistoja, e Arezzo nelli atti delle cause, ed affari che si tratteranno avanti i Tribunali predetti, continueranno ad osservarsi le tariffe civili state sino al presente in vigore nei Tribunali di Prima Istanza di dette Città, che resteranno soppressi.

Alle Cancellerie dei Tribunali di Grosseto, Montepulciano, Samminiato, Rocca San Casciano, Pontremoli, e Portoferrajo, verranno corrisposti i detti diritti come portano le tariffe civili veglianti attualmente per i Tribunali di Vicariato.

XCVIII. I Presidenti dei Tribunali Collegiali, e i due Auditori Giudici di Prima Istanza soprintenderanno al buon andamento del servizio delle respettive loro Cancellerie in ogni parte, e daranno attenzione a tutte le richieste, ed osservazioni che in questo rapporto venissero ai medesimi dirette dai Regj Procuratori.

XCIX. Apparterranno alla competenza ordinaria dei Tribunali Collegiali di Prima Istanza, e dei due Auditori Giudici di Prima Istanza i giudizj d'interdizione, e di sottoposizione al curatore, sì per il capo della prodigalità, che per quello della demenza in ordine alle Leggi veglianti.

C. Rimarrà fermo il disposto dalle Leggi stesse quanto alle persone private autorizzate a provocare la interdizione, e quanto

ai provvedimenti che dal Tribunale possono prendersi nella pendenza del relativo giudizio.

CI. Il diritto di provocarla di uffizio non apparterrà che ai Procuratori Regj, allorchè manchi la istanza privata.

CII. Delle cause d'interdizione i Tribunali conosceranno con procedura sommaria in Camera di Consiglio; ma pronunzieranno i decreti relativi in udienza pubblica.

CIII. Il decreto col quale nella pendenza del giudizio, e attese le specialità dei casi ricorrenti, eseguite le debite verificazioni, e sentito il reo convenuto, si assegnerà al medesimo un curatore provvisorio, non sarà appellabile colla definitiva se non che in devolutivo.

CIV. Dalle sentenze del Tribunale di Prima Istanza nelle cause d'interdizione competerà l'appello al succumbente avanti la Regia Corte che ne conoscerà sommariamente nella Camera di Consiglio.

L'appello dovrà essere interposto nel modo, e nel termine assegnato dalla procedura vegliante per li appelli dalle sentenze dei Tribunali civili di Prima Istanza.

CV. Quando sia spirato il termine ad appellare all'effetto sospensivo dalla sentenza che avrà pronunziata la interdizione, o avendo avuto luogo l'appello, il giudicato di prima istanza sia confermato, il Pubblico Ministero nell'un caso, e nell'altro ne farà partecipazione al Vicario, Giudice Civile, o Potestà di prima classe del domicilio dell'interdetto, affinchè sia proceduto a provvedere l'interdetto di curatore stabilmente.

CVI. Lo stesso si praticherà nel caso che in appello fosse pronunziata l'interdizione in revoca della sentenza assolutoria di prima istanza; anche il Tribunale superiore potrà prima ancora della definitiva, provvedere provvisoriamente alla sorte del convenuto.

CVII. Il Vicario, Giudice Civile, o Potestà in tutti i suddetti casi, qualora si tratti d'interdizione piena, convocherà senza

ritardo il Consiglio di Famiglia dell'interdetto, per procedere alla nomina dei curatori.

CVIII. La convocazione dei Consigli di Famiglia, la loro composizione, gli oggetti delle loro adunanze, i modi di legittimare, e portare ad effetto le loro deliberazioni dipenderanno in ogni rapporto dalle regole stesse dettate di sopra pei Consigli di Famiglia nelle tutele.

Solo se esiste il padre dell'interdetto, od altro ascendente paterno dovrà questi far parte del Consiglio di Famiglia, e quanto ad ogni altro avrà riflesso il Vicario, Giudice Civile, o Potestà alla maggior prossimità coll'interdetto, ma compatibilmente sempre colle esigenze dei casi particolari, e colla prudenza del buon padre di famiglia.

CIX. Al momento della definitiva installazione dei curatori cesseranno le funzioni dei provvisorj, che dovranno render conto del loro operato davanti al Consiglio suddetto.

CX. Se il giudizio sarà terminato colla interdizione meno piena, il curatore nominato dal Tribunale che l'avrà pronunziata, continuerà nelle sue funzioni; ma qualora venga a dispensarsi, o cessare per qualsivoglia ragione, spetterà al Vicario, Giudice Civile, o Potestà del luogo del sottoposto a provvederlo di nuovo curatore.

CXI. La liberazione dalla interdizione dovrà esser domandata al Tribunale di Prima Istanza dall'interdetto, o dalle persone autorizzate a provocarla, e il Tribunale pronunzierà, osservati i modi stessi del giudizio sommario d'interdizione.

CXII. Anche la semplice reclusione di una persona per causa di demenza negli Spedali, Ospizj ec. nei quali si ha cura, e custodia di coloro che ne sono attaccati, non potrà aver luogo che in forza di un decreto che l'autorizzi del Tribunale di Prima Istanza del domicilio della persona stessa dopo una sommaria verificazione in Camera di Consiglio, o nel segreto quanto

ai due Auditori Giudici di Prima Istanza, del fatto della demenza, e sulla istanza che ne sia stata fatta da alcuno di quelli che ne hanno diritto per la interdizione, o dal Regio Procuratore.

CXIII. I Ministri di Polizia, e Buon Governo potranno per altro secondo che potrà essere della esigenza dei casi, e per assicurare il buon ordine, adottare anche innanzi la cautela di sequestrare, o far trasportare nelle camere di deposito esistenti in detti Spedali, e Ospizj la persona che sia loro denunziata, e che resulti affetta di demenza, se non giudicheranno abbastanza cautelata la custodia domestica; ma nelle ore ventiquattro dal rilascio dell'ordine dovranno renderne informato il Regio Procuratore del Tribunale di Prima Istanza, con accompagnare al medesimo le carte, e notizie giustificative.

Il Regio Procuratore ricevuta la comunicazione che sopra dal Ministro, o Uffizio di Buon Governo, non senza raccogliere altre verificazioni se le giudicasse opportune, dovrà portar l'affare alla più prossima udienza del Turno civile del Tribunale di Prima Istanza, che, o nell'udienza stessa, o nella successiva dovrà risolvere, o definitivamente, o provvisoriamente.

CXIV. Senza il detto decreto non potrà operarsi il passaggio della persona allo stato di definitiva custodia nello Spedale, o Ospizio, e altrimenti mancherà all'Amministrazione dello Spedale, o Ospizio l'azione per qualunque rimborso di spedalità o contro il patrimonio del recluso, o contro la Comunità, salve all'Amministrazione stessa le sue azioni d'indennità contro gli amministratori.

CXV. Competerà il ricorso dai decreti in questa materia ad ogni parte avanti la Corte Regia, e sino all'esito del medesimo non potrà essere innovato sulla custodia della persona, sia stata questa ordinata domestica, o nella stanza di deposito dell'Ospizio, salvo sempre alla Corte di ordinare in via provvisoria come crederà.

CXVI. Avrà luogo in questi affari la procedura stessa della interdizione, eccetto che nella parte che riguarda la convocazione dei Consigli di Famiglia, che si praticherà quando alla istanza per la reclusione sia unita quella della sottoposizione al curatore.

CXVII. Parimente la dimissione del recluso dall'Ospizio, o Spedale in cui si trovi, attesa la salute dal medesimo riacquistata, dovrà da esso, o dall'Amministrazione dello Spedale, o Ospizio, o dalle persone che abbiano diritto d'interessarsene, che sono quelle stesse alle quali compete di provocare la reclusione, esser chiesta al Tribunale di Prima Istanza, e da questo, sentito il Regio Procuratore, dichiarata.

CXVIII. Ritenuto in sistema generale, che per le alienazioni dei beni mobili, e immobili dei minori, e degli interdetti, allorchè, previa la osservanza delle forme indotte di sopra all'art. LIII. e successivi, verranno deliberate, debbano queste, a forma degli Ordini, e Istruzioni veglianti, preferibilmente a ogni altro metodo, eseguirsi all'asta pubblica nei Tribunali dei Vicarj Regj, e dei Giusdicenti investiti delle stesse competenze pupillari, dai quali respettivamente dipenderanno i Consigli di Famiglia, in qualche caso, e attese le particolari circostanze, non rimarrà impedito ai Consigli di Famiglia sulla proposizione del tutore, o del curatore, o di alcuno dei Componenti il Consiglio stesso, di prendere in esame la maggior convenienza di procedere privatamente alla vendita, e alienazione, omessa la formalità degli incanti, e di deliberare l'esecuzione di questo metodo, e tanto innanzi che gl'incanti abbiano avuto luogo, che dopo l'esperimento dei medesimi riuscito inutile, e in qualunque loro periodo.

CXIX. Potrà questo temperamento adottarsi dal Consiglio di Famiglia quando, esaminata la relativa bontà di un'offerta esistente, la stima, e la condizione dei beni, la causa che de-

termina l'alienazione, e tutte considerate nel loro complesso le speciali circostanze dell'affare, colla prudenza del padre di famiglia, verrà ad emergere più conveniente ed utile all'interesse del patrimonio del minore, o dell'interdetto, assicurare il contratto alle condizioni offerte dal privato attendente fuori della pubblica subasta, che correre l'eventualità di questa.

CXX. In questi casi avrà attenzione il Consiglio di Famiglia che la vendita, e l'alienazione al privato offerente segua sempre con un aumento non inferiore almeno al dieci per cento sul prezzo resultante dalla stima dello stabile, o mobile da alienarsi, quando gravi difficoltà meritevoli di tenersi prudentemente a calcolo non impongono facilitazioni ancora in questa parte.

CXXI. Allorchè il Consiglio di Famiglia preferirà il sistema della vendita, o alienazione privata, in questo caso, ottenuta che avrà questa deliberazione, a norma del Regolamento, l'omologazione del Vicario, Giudice Civile, o Potestà, dovrà il tutore, o curatore dirigere l'istanza scritta per esservi autorizzato, al Tribunale Collegiale, o all'Auditore di Prima Istanza del domicilio del minore, o interdetto, esibendola nella sua Cancelleria, corredata della deliberazione del Consiglio di Famiglia debitamente omologata, e di ogni altro documento che potesse servire a farne chiaramente conoscere la maggiore convenienza, ed utilità.

CXXII. Sarà debito della Cancelleria di rendere informato di tale istanza il Regio Procuratore.

CXXIII. Il Regio Procuratore o dal tutore e curatore, o dal Giudice competente, o per ogni altro mezzo che reputerà opportuno, potrà prendere altri schiarimenti, ed altre informazioni, se crederà occorrerne, per meglio convalidare la regolarità della istanza.

CXXIV. Quando la informazione della medesima sia completa, sarà cura del Regio Procuratore, nel giorno da combinarsi

col Presidente del Tribunale, o coll'Auditore Giudice di Prima Istanza, e da rendersi noto alla parte istante, di dedurla avanti il Turno civile di detto Tribunale riunito nella Camera di Consiglio, o all'Auditore predetto, che sentito sulla istanza lo stesso Regio Procuratore, ed anche, ove gli piacesse intervenire, il tutore, e curatore, o altro dal medesimo deputato a rappresentarlo, previo l'esame sommario della convenienza ed utilità della detta istanza, deciderà della ammissione, o rejezione della medesima.

CXXV. La lettura del suo decreto dovrà esser fatta alla pubblica udienza.

CXXVI. Il Tribunale, o Auditore Giudice di Prima Istanza per assicurarsi della maggiore convenienza ed utilità dell'atto, non mancherà di riassumere in esame quelle operazioni amministrative che il Consiglio di Famiglia avrà avute presenti per stabilire il giusto prezzo dei beni, la importanza dei carichi da dimettersi, degli impieghi da formarsi col prezzo, ne prescriverà delle più regolari, quando non resultassero tali, nè sodisfacenti quelle praticate, e si terrà costantemente a quella norma di prudenza amministrativa segnata al Consiglio di Famiglia.

CXXVII. Avvertirà nel decreto col quale approverà la vendita, o alienazione privata, di trascrivere dettagliatamente le condizioni principali, colle quali l'atto di vendita, o di alienazione dovrà essere stipulato.

CXXVIII. Dal decreto che ammetterà, o rigetterà la vendita privata competerà il ricorso avanti la Corte Regia, e con effetto sospensivo, al tutore, o curatore istante, e al Regio Procuratore, ma a questo soltanto per il capo della incompetenza, e per quello della violazione delle forme indotte dal presente Regolamento, nel qual caso il ricorso sarà operativo anche per l'interesse della parte privata, nè dopo il decreto o confermatorio, o revocatorio della Regia Corte competerà più alcun altro rimedio.

CXXIX. Il ricorso dovrà esser fatto negli otto giorni immediatamente successivi alla prolazione del decreto nella Cancelleria dello stesso Tribunale di Prima Istanza e dovrà da questa, senza dilazione, d'uffizio rimettersi alla Cancelleria della Corte Regia. Decorsi gli otto giorni non vi sarà altrimenti luogo per alcuno al ricorso, e non potrà neppure riceversi. Il detto termine si comporrà di giorni tutti continui.

CXXX. Il decreto di approvazione della vendita privata pronunziato dal Tribunale, e da cui non sia stato ricorso come sopra, opererà la dispensa legale della solennità degl'incanti, e basterà a stabilire la validità delle operazioni e del relativo contratto, senza bisogno di altra forma derogatoria.

CXXXI. Per il pagamento dei diritti alle Cancellerie degli atti occorrenti nella trattativa degli affari, di che dall'art. XCIX. sino al CXXX. inclusive, si prenderà norma da quanto le tariffe esistenti prescrivono in casi analoghi interessanti la giurisdizione volontaria civile.

CAPITOLO III.

Della Corte Regia.

CXXXII. Le due Camere civili della Regia Corte si comporranno ciascuna di un Vice-Presidente, e di quattro Consiglieri: Una dovrà essere preseduta dal Presidente, che dovrà pure, almeno due volte all'anno, presedere l'altra.

CXXXIII. Le cause ed affari civili di competenza della Regia Corte si alterneranno tra le due Camere con eguale distribuzione a turno; Il registro di distribuzione verrà tenuto dal Cancelliere, e invigilerà sulla sua manutenzione direttamente il Presidente.

CXXXIV. Il Turno di servizio dei Consiglieri della Corte in dette Camere verrà regolato dal Presidente al cominciare dell'anno curiale, partecipato alla Real Consulta, e tenuto costantemente affisso nella Cancelleria.

CXXXV. La Regia Corte conoscerà di tutti gli appelli, che le verranno deferiti dalle sentenze, e dai decreti pronunziati dai Tribunali di Prima Istanza colla loro competenza di prima Istanza, e appellabili.

CXXXVI. Non potrà conoscere, e risolvere in nessuna causa con minor numero di cinque voti. Deciderà a pluralità di suffragj, e pronunzierà le sue sentenze alla pubblica udienza.

CXXXVII. La procedura da osservarsi davanti le sue Camere civili sarà quella stessa che attualmente si osserva nelle terze istanze, salve le correzioni, e modificazioni che ci riserviamo di ordinare.

Il pagamento pure dei diritti degli atti nelle cause che si tratteranno avanti le dette Camere civili, si corrisponderà a norma delle tariffe che vegliano ora per le cause di terza istanza.

CXXXVIII. Conoscerà in Camera di Consiglio, ma pronunzierà in udienza pubblica le relative decisioni in tutte le cause ed affari che ai Tribunali di prima istanza è prescritto di trattare in Camera di Consiglio.

CXXXIX. Le decisioni della Regia Corte in ordine agli appelli dalle sentenze, e dai decreti dei Tribunali di Prima Istanza, sia che revochino, sia che confermino le sentenze, o i decreti appellati, saranno inappellabili, e non rimarrà alla parte succumbente che il ricorso in Cassazione avanti la Corte Suprema.

CXL. Alla Corte Regia potrà chiedersi la sospensione della esecuzione delle sentenze soggette in merito al rimedio ordinario dell'appello, ma al solo effetto devolutivo, e potrà dalla Corte essere accordata, previo esame conveniente, allorchè sieno

ordinati pagamenti, o a favore dei forestieri non aventi domicilio, o possesso di beni stabili nel Granducato, o a favore di persone di dubbiosa idoneità, previa la giustificazione che il succumbente abbia legalmente depositato l'importare della condanna, e non altrimenti, ovvero quando la esecuzione fosse per portare un grave pregiudizio al succumbente allorchè esso giustifichi, e tanto in questo, quanto nel caso che sopra, di avere già introdotto il rimedio ordinario dalle sentenze che lo aggravano.

Di tali istanze conoscerà la Camera civile della Corte Regia preseduta dal Presidente.

CXLI. Il Presidente della Corte Regia inoltra a Noi per il canale della Real Consulta le proposizioni pei posti dei Vice-Presidenti, e Consiglieri della detta Corte, dei Presidenti, Vice-Presidenti, e Auditori dei Tribunali Collegiali, degli Auditori di prima istanza, dei Vicarj Regj, dei Giudici Civili, dei Giudici Direttori degli Atti, dei Potestà, dei Cancellieri, e Impiegati subalterni delle Cancellerie dei detti Tribunali, e Giusdicenti. Resta ferma nel Presidente del Buon Governo la prerogativa di fare le sue proposizioni a Noi per l'organo stesso della Real Consulta in quanto ai Vicarj, loro Cancellieri, e Coadjutori, e ai Potestà.

CXLII. Il Presidente della Corte Regia ha sul ministero, e servizio della Cancelleria della Corte la soprintendenza stessa di che, e come all'Art. XCVIII.

CAPITOLO IV.

Della Real Consulta, e Suprema Corte di Cassazione.

CXLIII. Il ricorso per la cassazione delle sentenze, e dei decreti della Corte Regia, e dei Tribunali Collegiali di Prima Istanza che non ammettono rimedio ordinario di appello, o di

ricorso, non potrà essere interposto che avanti la Real Consulta, alla quale apparterrà di ammettere, o di rigettare le istanze relative delle parti private, o del Pubblico Ministero nei termini, e nei modi da dirsi.

CXLIV. La Real Consulta per l'esercizio di questo suo attributo si formerà in Corte Suprema di Cassazione, che non potrà comporsi di un minor numero di cinque votanti.

Risolverà a pluralità di suffragj.

CXLV. Il primo fra i Componenti la Real Consulta designati per il servizio della Corte di Cassazione presederà nell'anno le adunanze di essa. Sarà per altro in facoltà del Presidente della Real Consulta di presedere la Corte di Cassazione tutte le volte che crederà di intervenirvi, e ne avrà l'obbligo quattro volte l'anno. Se alcuno dei Componenti la Corte di Cassazione si troverà impedito, il Presidente della Real Consulta nominerà fra i rimanenti del Collegio quello che dovrà supplire.

CXLVI. Le udienze della Real Consulta formata in Corte di Cassazione saranno pubbliche.

CXLVII. Il ricorso per la cassazione s'intenterà con semplice scrittura di domanda da esibirsi nella Cancelleria della Corte di Cassazione colla nomina del procuratore legale.

CXLVIII. Questa domanda dovrà essere esibita nel termine di giorni quarantacinque correnti dalla parte privata, se riguarderà una sentenza proferita da un Tribunale Collegiale, o da uno dei due Auditori Giudici di Prima Istanza colla sua competenza inappellabile, sia nel primo, o nel secondo grado della sua giurisdizione civile; dovrà essere esibita nel termine di giorni novanta correnti, se riguarderà una sentenza della Regia Corte; Inoltre la parte che avrà esibita la domanda contro una sentenza di un Tribunale Collegiale, o di un Auditore Giudice di Prima Istanza, o della Corte Regia, dovrà aver notificata la domanda stessa all'altra parte interessata, o alle altre parti dentro

il termine di giorni otto decorrendi da quello della esibizione della domanda nella Cancelleria della Corte.

Si avrà per nulla ad ogni effetto, e come non avvenuta la domanda, quando non sia stata esibita, e notificata nei termini respettivamente di sopra assegnati.

CXLIX. Dalla parte, o parti notificate della domanda, l'opposizione dovrà farsi con scrittura di repliche esibita in detta Cancelleria, e dovrà nella scrittura nominarsi il procuratore legale.

CL. Vi sarà un relatore in ciascuna causa, e una discussione avanti il Collegio tra le parti, e vi darà le sue conclusioni il Ministero Pubblico allorchè vi prenda interesse.

CLI. La Corte, quando gravi circostanze lo rendano opportuno, potrà continuare la discussione in una udienza successiva, nella quale dovrà aver luogo la pronunzia della risoluzione finale della istanza.

CLII. Il termine a risolvere per la Corte di Cassazione non potrà mai eccedere i mesi quattro dal giorno della esibita della domanda di cassazione; quando decorresse senza che avesse luogo pronunzia della Corte, si avrà come rigettata ad ogni effetto la domanda, e come se non fosse avvenuta.

Il detto termine resterà però interrotto nei casi soltanto previsti dal Regolamento di Procedura al num. 1. dell'art. 98. per tutto il tempo ivi contemplato, ed ai num. 4. 5. e 6. per la metà del tempo.

CLIII. Le risoluzioni della Corte predetta sulle istanze di cassazione saranno concepite nella forma, e collo stile dei decreti, come ogni pronunzia giudiciaria, e iniziati in nome della Corte di Cassazione.

I detti decreti saranno motivati, e la loro pronunzia sarà fatta all'udienza.

CLIV. La Corte Suprema potrà accogliere il ricorso, e pronunziare la cassazione della sentenza, o del decreto contro di

cui sia stato interposto, onde l'effetto sia, che si abbia come se non fosse mai intervenuto, allorchè verrà a resultarle, che la sentenza, o il decreto contenga una contravvenzione alla Legge; e vi sarà contravvenzione semprechè la sentenza, o il decreto sia pronunziato da un Tribunale, o Giudice incompetente, o abbia applicata al caso una Legge diversa da quella che doveva influirvi, o non abbia data la sua giusta intelligenza alla Legge applicata, o sia incorsa la omissione di una forma sostanziale.

Potrà congiuntamente alla cassazione della sentenza, o decreto dichiarare ancora quella delli atti serviti al giudizio, o di una loro parte secondo che si risentano del pregiudizio medesimo.

Apparterrà pure alla Corte di Cassazione di decidere su i conflitti di giurisdizione, e di giudicati fra Tribunale e Tribunale, e tra l'Autorità giudiciaria, ed ogni altra diversa.

CLV. Fatti nuovi non potranno esser dedotti in appoggio delle domande, o istanze predette; nè potrà nell'esame avanti la Corte aumentarsi, o cangiarsi il processo dei fatti, che ha servito alla pronunzia delle sentenze, o decreti deferiti alla medesima.

CLVI. Allorchè la Corte di Cassazione decreterà la cassazione della sentenza contro di cui sarà stata dalla parte privata portata lagnanza, se la sentenza predetta sarà di una Camera civile della Corte Regia, ordinerà che la causa venga portata avanti l'altra Camera civile della Corte Regia, che non ne avrà conosciuto, onde vi sia nuovamente trattata, e risoluta, o con li atti stessi quando questi pure non siano stati annullati, o con nuovi atti in luogo di quelli, che fossero stati annullati insieme con la sentenza.

Se la Sentenza cassata sarà di un Tribunale Collegiale di Prima Istanza composto di sei, o più Giudici, la commissione di conoscere della causa in un nuovo giudizio verrà fatta per

l'effetto, e come è stato detto di sopra, al Turno dello stesso Tribunale che non avrà giudicato.

E se la sentenza cassata sarà di un Tribunale Collegiale di Prima Istanza composto di meno di sei Giudici, o del Tribunale di un Auditore Giudice di Prima Istanza, la commissione sarà fatta al Tribunale Collegiale di Prima Istanza più prossimo a quello di cui sarà stato annullato il giudicato.

Le sentenze, o i decreti di qualunque Tribunale, o Giusdicente cassati per capo di incompetenza, si rimetteranno a quel Giudice, o Tribunale che la Corte di Cassazione avrà dichiarato competente, invece di quello la di cui sentenza per il detto capo verrà annullata.

CLVII. La Camera civile della Corte Regia, il Tribunale, o Giusdicente cui verrà commesso il nuovo giudizio, dovrà nella risoluzione del caso particolare uniformarsi intieramente alla dichiarazione sull'articolo di diritto che sarà stata emessa dalla detta Corte di Cassazione col decreto che avrà cassato la precedente sentenza.

CLVIII. Per dedurre il ricorso in Cassazione, come per gli atti della relativa procedura avanti la Corte di Cassazione, non avrà luogo che il pagamento dei diritti che determinerà la relativa tariffa da pubblicarsi, ferma stante anche in dette cause la esenzione indotta dalle Leggi a benefizio dei poveri, e dei miserabili.

CLIX. Il ricorso in Cassazione non induce sospensione della esecuzione della sentenza, o decreto inappellabile contro di cui sia eccitato; nè può essere accordata dalla Corte di Cassazione.

CLX. Quando non provvedendosi in Cassazione alcuna delle parti private, crederà il Ministero Pubblico che ricorra l'interesse della Legge per denunziare come meritevole di cassazione una sentenza, o decreto che non ammetta altro riparo, potrà esso

intentare il ricorso con sua istanza scritta da esibirsi in Cancelleria.

La Corte risolverà come crederà giusto sulla detta istanza, rigettandola, o ammettendola, e deverrà normale la sua decisione sul punto di diritto che avrà dichiarato colla medesima.

CLXI. Il Pubblico Ministero non potrà intentare il suo ricorso per interesse della Legge, che decorso il termine conceduto alla parte privata a dedurlo nell'interesse proprio.

CLXII. Però i decreti proferiti dalla Corte di Cassazione in ordine al predetto articolo, non saranno di alcuno effetto quanto alle parti private, tra le quali sarà intervenuta la sentenza annullata, e cassata, la quale nel loro interesse particolare manterrà tutta la sua efficacia.

CAPITOLO V.

Del Ministero Pubblico.

CLXIII. Gli attributi, ed incarichi del Ministero Pubblico nelle materie civili avanti la Real Consulta formata in Corte di Cassazione, la Regia Corte, e i Tribunali, e Auditori Giudici di Prima Istanza, dependentemente dalla sua instituzione dichiarata dall'art. XIX., oltre quei già detti colle precedenti disposizioni, sono i seguenti;

1.° D'intervenire, e pronunziare la sua opinione in tutte le cause riguardanti l'ordine pubblico, ed in quelle nelle quali hanno interesse i Corpi Morali, i pupilli, i minori, le Chiese, ed altri Stabilimenti, o persone privilegiate; di dare le sue conclusioni in tutti i ricorsi in affari di volontaria giurisdizione riguardanti i pupilli, gl'interdetti, e le donne che saranno interposti avanti i Tribunali, e i due Auditori Giudici di Prima Istanza, che dovranno risolversi in Camera di Consiglio.

Può altresì interporre il suo ministero in tutte le cause nelle quali crederà opportuno il suo intervento, e debbe intervenire in tutte quelle cause, in cui fosse richiamato dal Tribunale.

Non ha luogo il detto ministero nelle cause nelle quali compariscono come attori, o rei convenuti i Regj Dipartimenti, atteso l'intervento o mediato, o immediato dell'Avvocato Regio. Che se nelle dette cause intervengono Corpi, o persone per le quali debbe esser sentito il Ministero Pubblico, esercita nelle medesime liberamente il suo ufficio;

2.° D'interporre ricorso in cassazione per l'interesse della Legge, e di intervenire avanti la Corte di Cassazione quando lo creda, anche nei casi di ricorsi di parti private. Debbe poi intervenire nei casi di che al num. 1.°, e quando sia richiesto dalla Corte istessa.

CLXIV. Il Procuratore Regio invigila che le Leggi ed Istruzioni veglianti per il regolamento economico dei minori ed interdetti abbiano la loro piena ed esatta osservanza, e che i Consigli di Famiglia corrispondano in ogni caso al fine della loro instituzione, eccitando ogni volta, e quanto possa occorrere, l'autorità dei Vicarj, Giudici Civili, e Potestà rivestiti di competenza pupillare, e corrispondendo analogamente con i superiori Dicasteri, conformemente alle Istruzioni generali veglianti.

CLXV. È cura del Regio Procuratore Generale di raccogliere dai diversi Regj Procuratori dei Tribunali di Prima Istanza i prospetti annui dei minori, e degli interdetti, e di trasmetterne alla Real Consulta lo stato generale.

CLXVI. Ad esso appartengono le proposizioni per il canale della Real Consulta, degli Avvocati Generali, e Sostituti del suo Uffizio, dei Regj Procuratori e loro Sostituti, ed altri Impiegati subalterni del Ministero Pubblico, come ad esso pure

appartengono le proposizioni dei Titolari, e Impiegati enunciati all'art. CXLI.

CLXVII. Il Regio Procuratore Generale regola il servizio degli Avvocati Generali, e dei suoi Sostituti presso le diverse Camere della Regia Corte, e i Regj Procuratori regolano quello dei respettivi Sostituti presso i Turni dei Tribunali ai quali sono addetti.

CLXVIII. Egli si tiene informato dei modi del servizio di tutti i Tribunali, e Giusdicenti, e loro Cancellerie, e corrisponde a tal'uopo con i Presidenti dei Tribunali stessi, e provoca per il canale della Real Consulta ogni conveniente provvedimento.

CLXIX. I Regj Procuratori hanno attenzione al servizio dei Tribunali, e Magistrati presso i quali sono stabiliti, e delle respettive loro Cancellerie, e al servizio dei Tribunali dei Vicarj, Giudici Civili, e Potestà in tutte le parti relative al disciplinario, e all'amministrativo della giustizia, e l'hanno pure alle classi dei difensori legali, e provocano in proposito ogni occorrente misura dalla Real Consulta per il canale del Regio Procuratore Generale cui riferiscono.

CLXX. Nel caso di legittimo impedimento del Regio Procuratore che manchi di Sostituto presso alcuno dei Tribunali di Prima Istanza, quello tra i Giudici dello stesso Tribunale, che è l'ultimo in ordine di nomina, fa le di lui veci.

CLXXI. Il Ministero Pubblico distende tutti gli atti di qualunque sorta in carta libera: Le Cancellerie gli prestano il servizio occorrente.

SEZIONE SECONDA

DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE.

CAPITOLO I.

Delle Competenze dei Tribunali Criminali.

CLXXII. L'amministrazione della Giustizia punitiva delle azioni qualificate per delitti e trasgressioni dalle Leggi dello Stato è attribuita

Alla Real Consulta come Corte di Cassazione,
Alla Regia Corte,
Ai Tribunali Collegiali di Prima Istanza,
Ai Vicarj Regj, ed ai Giudici Direttori degli Atti Criminali.

CLXXIII. L'amministrazione della Giustizia punitiva è assistita dal Regio Procuratore Generale, e dai Titolari del suo Uffizio avanti la Corte di Cassazione, e la Corte Regia, e dai Regj Procuratori, e loro Sostituti avanti i Tribunali di Prima Istanza.

CLXXIV. La Real Consulta come Corte di Cassazione, ammette, o rigetta le domande di cassazione delle sentenze inappellabili proferite dai Tribunali criminali dello Stato, tanto siano presentate dal Pubblico Ministero per interesse della Legge, quanto dalle parti private che si credessero pregiudicate dalle sentenze medesime.

CLXXV. La Corte Regia conosce e giudica inappellabilmente dei delitti, e trasgressioni che per il Diritto penale vigente nel Granducato, sono puniti con pena superiore a quella dell'esilio dal Compartimento Governativo.

CLXXVI. I Tribunali di Prima Istanza conoscono e giudicano inappellabilmente dei delitti, e trasgressioni che si commettono nella estensione dei respettivi loro circondarj giurisdizionali, e che per il Diritto penale vigente si puniscono coll'esilio dal Compartimento Governativo, o altra pena inferiore alla suddetta sino a quella riservata alla competenza di che nel seguente articolo.

CLXXVII. I Vicarj Regj, ed i Giudici Direttori degli Atti Criminali giudicano dei modici furti semplici, e dei danni dati ancorchè qualificati solamente da asportazione non eccedenti le Lire 10., e delle leggere offese, ed ingiurie che non portino a pene maggiori della carcere per giorni otto, e della multa di Lire venticinque: Provvedono alla istruzione del processo in ogni causa criminale.

CAPITOLO II.

Dei Vicarj Regj, Direttori degli Atti Criminali, Commissarj di Polizia, e Potestà, e della istruzione dei Processi Criminali.

CLXXVIII. I Commissarj di Polizia di Firenze, e Livorno, ed i Potestà saranno rivestiti degli attributi, ed avranno gli oneri dei Ministri di Polizia giudiciaria per la scoperta dei delinquenti, e per assicurarsi prontamente delle tracce immediate dei delitti nei modi, e conformemente agli Ordini della procedura criminale.

CLXXIX. Saranno solleciti gl' Impiegati soprarammentati di rimetter subito al Vicario Regio, o al Giudice Direttore degli Atti da cui dipendono gli atti di accesso, e di visita, i fatti esami, e tutti i processi verbali delle operazioni alle quali avranno

dato luogo per occasione di delitti commessi nella loro giurisdizione.

CLXXX. Ne accompagneranno sempre, senza ritardo, un estratto al Regio Procuratore.

CLXXXI. Gli Esecutori pure, e Capi Posti di Picchetti stabiliti per il servizio della Polizia giudiciaria, rimetteranno al detto Regio Procuratore il duplicato di ogni denunzia, o referto che avranno presentato al Vicario, o al Giudice Direttore di Atti respettivo, concernente delitti, e trasgressioni contemplate dalle Leggi criminali veglianti nel Granducato, e senza porre ritardo dal momento in cui ne avranno acquistata la notizia.

CLXXXII. I Vicarj Regj, e i Giudici Direttori di Atti ragguaglieranno il Regio Procuratore dell'iniziamento di ogni procedura, o informazione interessante un delitto, o un fatto contemplato come punibile dalle Leggi criminali, e inoltre gli rimetteranno rapporto di ogni delitto, o fatto punibile come sopra accaduto nella loro giurisdizione criminale, appena che ne sieno stati in qualunque forma intesi.

CLXXXIII. Il Regio Procuratore predetto corrisponderà con i Vicarj, Giudici Direttori di Atti, Commissarj di Polizia, e Potestà, e richiederà il loro uffizio sopra tutto ciò che può concernere la scoperta dei delitti, e delle trasgressioni per eccitare le premure dei medesimi nei casi individui, onde non sfuggano i materiali delle prove, e prontamente si ottenga la repressione dei colpevoli.

CLXXXIV. I Vicarj, i Giudici Direttori di Atti, i Commissarj di Polizia, ed i Potestà daranno sempre attenzione, e daranno sfogo alle richieste del Regio Procuratore in tutto ciò che può concernere la scoperta dei delitti, e dei delinquenti, e la più completa e sollecita istruzione del processo.

CLXXXV. La maniera d'iniziare i giudizj criminali, e la istruzione del processo scritto continueranno a tenersi coerente-

mente agli Ordini, e Regolamenti veglianti, eccettochè nelle parti riformate, o cambiate come vien detto in appresso.

CLXXXVI. Allorchè il Vicario, il Giudice Direttore degli Atti crederà di non accogliere la querela, anche se si tratti di delitto riguardante la di lui minor competenza, la rimetterà corredata di un decreto motivato al Regio Procuratore del Tribunale di Prima Istanza nel cui circondario è situata la sua criminale giurisdizione, affinchè sia da esso provocata la risoluzione del detto Tribunale sull'ammissione, o rejezione della querela medesima.

CLXXXVII. Il Regio Procuratore farà conoscere al Vicario, o al Giudice Direttore remittente la risoluzione pronunziata dal Tribunale, e se la querela sarà stata ammessa, il Vicario, o il Giudice predetto procederà immediatamente alla istruzione degli atti informativi.

CLXXXVIII. Non potrà aver luogo la carcerazione dell'imputato di un delitto, o di una trasgressione, fuori dei casi nei quali, attesa la natura del fatto delittuoso, la custodia dell'imputato pendente il processo sia ordinata dalle Leggi, e mai potrà esser ordinata per il solo capo di esperimentarlo, ed ottenerne un mezzo di prova.

Non potrà neppure in qualunque processo aver luogo la carcerazione del testimone, sia indotto dal Fisco, o dall'imputato per la causa detta di sopra di farne esperimento, e mezzo di prova.

CLXXXIX. Se nella istruzione degli atti informativi, il Vicario, o il Giudice Direttore degli Atti incontrerà difficoltà che gli rendano necessarj schiarimenti per la ulteriore regolare prosecuzione, si rivolgerà per ottenerli al Regio Procuratore.

CXC. Compilata la procedura coll'esaurimento di tutte le verificazioni, e coll'esame obiettivo dell'imputato, o imputati, ed omessi i confronti tanto degli imputati fra loro, che di questi

con i testimoni deponenti a loro carico, il Vicario Regio, o il Giudice Direttore degli Atti rimetterà il processo cartolato, e corredato di spoglio al Regio Procuratore, e renderà notificato l'imputato del giorno della detta trasmissione, e ne prenderà nota in processo, e trovandosi l'imputato in carcere, o nel territorio del Tribunale Vicariale, ove è stata compilata la procedura, dopo fattagli personalmente la notificazione di che sopra, dovranno essere accolte le istanze e dichiarazioni che credesse di fare, per essere unite al processo da inviarsi al Tribunale di Prima Istanza.

La notificazione personale all'imputato di che sopra, potrà eseguirsi in fine dell'ultimo costituto, ove ne dovrà esser fatta espressa menzione, siccome ancora delle istanze, e dichiarazioni che l'imputato facesse.

CXCI. Se l'imputato si troverà detenuto nelle carceri di un altro Tribunale, o avrà dimora in altra giurisdizione criminale, le notificazioni suddette si eseguiranno per mezzo di lettera di sussidio. Il Tribunale richiesto, uniformandosi alle disposizioni contenute nel presente articolo, riceverà le dichiarazioni dell'imputato.

CXCII. In quei delitti peraltro, e in quelle contravvenzioni nelle quali la competenza del Tribunale di Prima Istanza fosse per la regola di che all'art. CLXXVI. intuitivamente dimostrata, e la cui verificazione sì nel materiale, come nello speciale si presentasse tale da potersi eseguire immediatamente nella sua totalità, potrà omettersi la procedura scritta, e portarsi l'affare a diligenza del Regio Procuratore, con semplice citazione all'imputato, o imputati alla pubblica udienza del Tribunale di Prima Istanza.

In questo caso il Vicario Regio, o il Giudice Direttore degli Atti, ricevuta la ratifica della querela, nella quale potrà qualora lo creda utile, far meglio sviluppare i fatti, ed i mezzi

di provarli, e dopo aver pronunziato sull'ammissione della medesima, la rimetterà al Regio Procuratore, perchè, se sarà creduto conveniente, sia proceduto al pubblico giudizio.

CXCIII. I Vicarj Regj, ed i Giudici Direttori degli Atti Criminali nei giudizj, che spediscono con la competenza criminale di cui sono rivestiti in ordine all'art. CLXXVII., dovranno prima compilare le necessarie verificazioni nei modi sommarj, e colle forme che verranno successivamente prescritte.

CXCIV. Qualora i Vicarj, e Giudici predetti credendosi competenti in ragione del titolo, e qualità del delitto abbiano istituito processo sommario, e dallo sviluppo del medesimo venga a resultare delitto più grave, e superiore alla loro competenza, debbono immediatamente supplire con tutti gli atti occorrenti per la completa regolarità di un ordinario processo informativo, e proseguire in tal guisa fino alla sua trasmissione al Regio Procuratore, com'è detto all'art. CXC., o rimetterli nello stato in cui si trovano, qualora si verifichi quanto è prescritto all'art. CXCII.

CXCV. Ai condannati nei giudizj di che agli art. CLXXVII. e CXCIII. competerà l'appello al Tribunale Collegiale di Prima Istanza, che dovrà essere interposto nei cinque giorni successivi alla notificazione del decreto, ed esibito nel Tribunale del Vicario, o Giudice Direttore che lo avrà proferito, e sarà cura del Vicario stesso, o del Giudice Direttore di trasmetterne l'atto con l'inserto del processo sommario alla Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza.

CXCVI. Potrà appellare pure, ma per il solo capo della incompetenza, il Regio Procuratore dai decreti, che i Vicarj Regj, e i Giudici Direttori degli Atti Criminali pronunzieranno in ordine all'art. CLXXVII.

Nel caso poi di contravvenzione alla Legge in ordine all'art. CLIV. competerà al Regio Procuratore il ricorso in Cassazione, ma pel solo interesse della Legge.

CXCVII. Per interporre l'appello che sopra, il Regio Procuratore non avrà che un termine di dieci giorni continui dalla data del decreto.

CXCVIII. Nella pendenza del suddetto termine, e durante l'istanza alla quale sia luogo, resta sospesa l'esecuzione del decreto.

CXCIX. Per altro se il Regio Procuratore dichiarerà di renunziare al diritto di appello, la sentenza si renderà eseguibile, decorso il più breve termine conceduto al condannato.

CC. I Vicarj Regj, e i Giudici Direttori degli Atti rimetteranno copia dei decreti che spediscono in ordine alla competenza di che si tratta al Regio Procuratore, e senza ritardo dopo la loro pronunzia.

CCI. Dell'appello interposto dal Regio Procuratore, e che dovrà esibire nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza, verrà fatta notificazione a sua premura all'imputato, e al querelante.

CCII. Gli atti dei relativi processi dovranno essere rimessi al Regio Procuratore ad ogni sua richiesta.

CCIII. Il Commissario Regio di Pontremoli, i Vicarj, e Potestà di quel Commissariato, l'Auditor Vicario di Portoferrajo, il Potestà di Marciana, e tutti gli Agenti della pubblica forza nei circondarj che sopra, che in ordine al disposto nei precedenti articoli dovrebbero corrispondere col Regio Procuratore, corrisponderanno invece respettivamente con i Sostituti dei Regj Procuratori di Pisa, e Livorno residenti in Pontremoli, e Portoferrajo, i quali saranno tenuti a render conto della corrispondenza suddetta ai rammentati Regj Procuratori.

CCIV. Nei Tribunali istruenti i processi criminali saranno osservate le tariffe attualmente veglianti.

CAPITOLO III.

Dei Tribunali di Prima Istanza, e dei Giudizj Criminali avanti di Essi.

CCV. I Tribunali Collegiali di Prima Istanza esercitano la loro giurisdizione criminale, e deliberano, sia in udienza pubblica, sia in Camera di Consiglio sempre col voto di tre Giudici, che formano il Turno criminale, e a pluralità di suffragj.

Se alcuno dei Giudici componenti il Turno predetto si trovi impedito, può esser supplito, come è detto agli art. LXXXIX. e XC.

CCVI. La formazione del Turno incaricato del servizio criminale nell'anno, nei Tribunali composti di un numero maggiore di tre Auditori, ha luogo come è detto all'art. LXXXVIII.

CCVII. Le istanze che il Regio Procuratore può dirigere al Tribunale in ordine all'art. CLXXXVI. si risolveranno in Camera di Consiglio.

CCVIII. Rimesso che sia il processo criminale, dopo compiuta la istruzione, e come è detto all'Art. CXC., il Regio Procuratore lo sottoporrà ai Giudici riuniti nella Camera del Consiglio, e provocherà sul medesimo la conveniente risoluzione.

CCIX. Il Turno suddetto, preso in esame il processo insieme colla richiesta del Regio Procuratore, dovrà dichiarare se dalle verificazioni raccolte resultino riscontri, e prove sufficienti da autorizzare a carico dell'imputato, o imputati un pubblico giudizio: nel caso negativo, ordinerà non esser luogo a procedere più oltre, abilitando l'imputato, o imputati dalla carcere, qualora siano detenuti.

CCX. Se il predetto Turno dichiarerà essere i fatti contro l'imputato, o imputati dedotti sufficientemente verificati, e rile-

verà che il processo presenta un titolo di delitto, o una trasgressione interessante la competenza criminale del Tribunale di Prima Istanza, ne decreterà il rinvio al giudizio pubblico del proprio Tribunale, e la trasmissione del processo alla propria Cancelleria; e se giudicherà che il titolo del delitto interessi la competenza criminale della Corte Regia, ordinerà che sia trasmesso al Regio Procuratore Generale affinchè vi abbia corso, come verrà stabilito in appresso; e se lo ritrovasse della competenza deferita ai Vicarj, e Giudici Direttori degli Atti, lo rimetterà al Vicario, o Giudice Direttore, cui apparterrà affinchè ne conosca a forma degli Ordini.

CCXI. Se lo stesso processo presenterà due delitti connessi respettivamente interessanti la maggiore, e la minor competenza, il Tribunale che sopra senza dividere il giudizio, ordinerà la trasmissione del processo alla Cancelleria della Corte Regia; mancando fra i delitti connessione, il Turno riterrà il processo, e conoscerà dell'affare per il capo che riguarda la sua giurisdizione, e rimetterà poi le carte per la cognizione dell'altro, o altri alla Corte Regia, ordinando l'occorrente onde non abbiano luogo ritardi.

CCXII. Se il Turno riunito in Camera di Consiglio ritroverà incompleti gli atti informativi, potrà in tutti i casi ordinare al Tribunale istruente che vi sia supplito.

CCXIII. All'adunanza della Camera del Consiglio non interviene che il Procuratore Regio, e il Cancelliere, che serve alla lettura degli atti; ambedue si ritirano al momento che incomincia l'esame, e la deliberazione dei Giudici, rimanendo il processo, ed ogni suo corredo sul loro tavolino; non vi si ammettono nè le parti, nè i loro difensori, nè testimoni; non resta però impedito alle parti interessate di passare quelle memorie che credono del loro interesse sino al giorno in cui segua il rapporto del Regio Procuratore alla Camera, e spetta al Can-

celliere di porle sotto gli occhi dei Giudici, e farne lettura ai medesimi.

CCXIV. Dai decreti pronunziati nella Camera del Consiglio competerà l'appello al Regio Procuratore avanti la Corte Regia, ed all'effetto sospensivo, ma dovrà interporlo nei tre giorni successivi alla prolazione del decreto. Questo appello a cura dello stesso Regio Procuratore sarà notificato all'imputato, o imputati.

CCXV. Questi decreti pronunziati dal Turno suddetto dovranno motivarsi e quanto al fatto, e quanto al diritto.

CCXVI. Tanto nel caso in cui sia stato decretato l'invio dell'imputato al pubblico giudizio, quanto nell'altro preveduto dall'art. CXCII., il Presidente del Tribunale destinerà il giorno della discussione della causa avanti il Turno decidente.

CCXVII. Sarà a diligenza del Regio Procuratore notificato all'imputato il decreto con il quale è stato inviato al pubblico giudizio del Tribunale di Prima Istanza, e contemporaneamente citato a comparire alla pubblica udienza del Tribunale stesso, il giorno destinato per la discussione e decisione della causa.

Nel caso previsto dall'art. CXCII. si notificherà all'imputato il decreto del Tribunale, che destina il giorno della pubblica discussione congiuntamente alla citazione a comparire alla discussione medesima.

CCXVIII. Il Presidente del Tribunale di Prima Istanza destinerà d'uffizio all'imputato, che non si è scelto un difensore, un Avvocato descritto nel Ruolo delle Corti, o un Procuratore addetto al Ruolo del Tribunale.

CCXIX. I Giudici che hanno deliberato nella Camera di Consiglio, non saranno impediti d'intervenire, e dar voto anche nel giudizio in merito nel Turno decidente.

CCXX. Le cause criminali della competenza del Tribunale di Prima Istanza verranno trattate, discusse, e risolute in udienza pubblica. In questa, sulle tracce raccolte col processo scritto,

ove abbia avuto luogo, e sopra ogni altra emergente alla pubblica udienza, saranno sentiti, presente ogni parte, gl'imputati, e i testimonj citati a richiesta del Pubblico Ministero, del Presidente di uffizio, o degl'imputati medesimi, e sul resultamento delle loro dichiarazioni, e di ogni altra verificazione che abbia avuto luogo, sentito il Pubblico Ministero, e il difensore degl'imputati, che sempre avrà l'ultimo la parola, il Tribunale pronunzierà la sentenza definitiva.

CCXXI. Se il Turno decidente del Tribunale di Prima Istanza nelle cause discusse avanti di esso in pubblica udienza pronunziasse la competenza della Corte, una tale pronunzia dovrà nello stesso modo che è stato prescritto all'art. CCX. esser trasmessa col relativo processo alla Camera delle Accuse perchè decida.

CCXXII. I Giudici quanto al fatto pronunzieranno secondo la loro morale convinzione limitandosi a dichiarare se costa, o non costa in genere ed in specie del delitto, o della trasgressione, e delle sue circostanze se ne concorreranno ad aggravare, o attenuare la imputabilità; quanto al diritto, in caso di condanna infliggeranno la pena ordinaria, e motiveranno in questa parte la sentenza, riportando il Testo della Legge penale applicata al caso.

Rimane abolito perciò l'uso della condanna in pena straordinaria nei casi di prova imperfetta.

Ma si conserva nel suo vigore per tutti i delitti, niuno escluso, nè eccettuato, il disposto all'art. 28. della Legge del 30. Agosto 1795. rapporto alla facoltà rilasciata ai Giudici di diminuire le pene tassativamente prescritte dalle vigenti Leggi penali, avuto riguardo al concorso di circostanze diminuenti il dolo.

CCXXIII. Le forme regolatrici del pubblico giudizio avanti il Tribunale di Prima Istanza dipendentemente dai principj che sopra, verranno separatamente ordinate.

CCXXIV. Se nel tempo della pubblica discussione nella sala di udienza, e sue pertinenze, sarà commesso qualche delitto

della competenza dei Vicarj Regj, o dei Direttori degli Atti Criminali, o del Tribunale di Prima Istanza, il Presidente del Tribunale medesimo dopo aver compilato il processo verbale del fatto, sospesa la prima discussione, sentirà i testimonj e l'imputato, e il Tribunale, udito il Pubblico Ministero, e il difensore dell'imputato stesso, pronunzierà sentenza nel modo, e colle forme che sopra; se il delitto sarà della competenza della Corte Regia, il Presidente del Tribunale, compilato il processo verbale dei fatti, ordinerà l'arresto dell'imputato, o imputati, e li rimanderà al Tribunale d'istruzione del luogo.

Le dette disposizioni però verranno osservate quando, avuto riguardo alla gravità dei casi, non si giudicasse dal Tribunale più conveniente di ordinare la procedura scritta per proseguirsi come di ragione.

CCXXV. I delitti commessi nella pubblica udienza dei Tribunali sì civili, che criminali, di qualunque natura essi sieno, saranno tutti di pubblica azione.

CCXXVI. Li appelli dai decreti proferiti dai Vicarj Regj, e dai Giudici Direttori degli Atti Criminali in ordine alla competenza ad essi attribuita nell'art. CLXXVII. si tratteranno dai Tribunali di Prima Istanza con le forme che saranno determinate con successiva Notificazione. L'esito del giudizio influirà sulla sorte degli appellanti, o le sentenze siano riformate in loro favore, o in loro aggravio.

CCXXVII. Tutte le sentenze dei Turni decidenti dei Tribunali di Prima Istanza saranno inappellabili, nè competerà contro le medesime altro rimedio, sia alla parte privata, che al Regio Procuratore, che quello della cassazione avanti la Corte di Cassazione.

CCXXVIII. Le tariffe criminali attualmente veglianti si osserveranno per gli atti delle cause che si tratteranno nei Tribunali di Prima Istanza.

CAPITOLO IV.

Della Corte Regia, e dei Giudizj Criminali avanti di Essa.

CCXXIX. La giurisdizione criminale propria della Corte Regia sarà esercitata da una Camera ordinaria decidente della medesima, e da una Camera di Accuse che conoscerà ancora degli appelli dai decreti della Camera di Consiglio dei Tribunali di Prima Istanza provocati in ordine al disposto dell'art. CCXIV.

Vi sarà inoltre una Camera decidente straordinaria per conoscere delle cause nelle quali venga rinnuovato il giudizio dopo la cassazione intervenuta con decreto della Corte Suprema di altro precedente giudizio della Camera ordinaria di detta Corte Regia.

CCXXX. Le dette due Camere ordinaria, e straordinaria si comporranno ciascuna di un Vice-Presidente, e di cinque Consiglieri.

La Camera di Accuse si comporrà di un Vice-Presidente, e due Consiglieri.

Il Turno di servizio dei Consiglieri che dovranno comporre le dette Camere, sarà formato tutti gli anni, come è detto all'art. CXXXIV.

CCXXXI. Il giudizio sarà pubblico avanti le due Camere decidenti; risolveranno esse a pluralità di suffragj, e quando resulti parità di voti, prevarrà la deliberazione più favorevole all'accusato.

Però, allorquando si tratterà d'infliggere la pena capitale, questa pena non potrà pronunziarsi, quando a deliberarla non concorra il voto unanime del Collegio. Se concorra la sola pluralità, sarà inflitta la pena, che immediatamente sussegue, quella cioè dei pubblici lavori a vita.

CCXXXII. La Camera di Accuse delibererà in Camera di Consiglio, e a pluralità di suffragj, e senza intervento di difensori, o di parti.

CCXXXIII. Sarà cura del Regio Procuratore Generale di sottoporre alla Camera delle Accuse con suo specificato rapporto nei cinque giorni successivi al loro ricevimento, i processi dei delitti che i decreti della Camera di Consiglio dei Tribunali di Prima Istanza avranno dichiarati della competenza della Corte Regia, e saranno stati loro rimessi in ordine all'art. CCX.

CCXXXIV. La Camera delle Accuse ritenendo le stesse discipline ordinate all'art. CCXIII. dopo aver sentito il rapporto, e la richiesta speciale del Pubblico Ministero, esaminerà se il fatto emergente dal processo, e dalle carte che avrà sul suo tavolino importi un delitto della competenza della Corte Regia, e se le resultanze del processo sieno tali che bastino per porre il prevenuto in stato di accusa, e quando tutto ciò le resulti, delibererà che l'imputato sia posto in accusa, e che il medesimo insieme col processo sia inviato alla Camera decidente della Corte stessa per essere sottoposto al giudizio pubblico avanti la Camera medesima.

Se al contrario le resultanze processali le compariranno insufficenti a tener debitore in giudizio l'imputato del delitto di cui sia stato querelato, o verrà a resultarle un fatto che le Leggi del Granducato non ripongono tra i delitti, ordinerà che l'imputato sia posto in libertà, quando per altre cause non si trovi detenuto.

E se le apparirà che le resultanze processali pongano in essere un delitto, o una trasgressione compresa nella competenza criminale attribuita ai Tribunali di Prima Istanza, o ai Vicarj, o Giudici Direttori degli Atti, ordinerà che il processo sia rimesso a quel Tribunale di Prima Istanza, o Vicario, o Giudice Direttore degli Atti che designerà nel suo decreto, affinchè dal

Tribunale, Vicario, o Giudice predetto venga ai termini di ragione risoluto.

La Camera di Accuse delibererà di seguito sopra ogni affare, e non potrà protrarre la sua dichiarazione oltre i tre giorni dal rapporto del Procurator Generale, dopo il quale non conferirà più con chicchessia.

I decreti della Camera delle Accuse saranno motivati.

CCXXXV. La pronunzia della Camera delle Accuse con cui venga dichiarato non esser luogo all'accusa produrrà soltanto l'effetto, che l'imputato non possa esser tradotto nuovamente in giudizio pel delitto imputatogli in quello stato di atti.

CCXXXVI. Se la suddetta Camera delle Accuse trovasse gli atti incompleti, potrà con decreto ordinarne il supplemento, che a cura del Regio Procuratore Generale sarà direttamente eseguito dal Tribunale, che avrà istruito la procedura, o da qualunque altro che venisse per giusti motivi dalla suddetta Camera delegato.

CCXXXVII. I decreti che emaneranno dalla Camera delle Accuse sulla competenza della Corte Regia, dovranno esser notificati a diligenza del Regio Procuratore Generale all'imputato, o imputati.

CCXXXVIII. Dal decreto della Camera delle Accuse potrà ricorrersi in Cassazione se il fatto sul quale il decreto è fondato non è delittuoso, se il Ministero Pubblico non è stato sentito, e se il decreto è stato pronunziato da un numero di Giudici minore del prescritto.

CCXXXIX. L'atto di accusa dovrà distendersi immediatamente dopo la pronunzia del decreto dal Regio Procuratore Generale, e dovrà in esso specificarsi il delitto di cui venga dato debito all'imputato, e riportarsi in compendio le resultanze processali importanti, e segnatamente quelle che possono legalmente servire ad aggravare, o attenuare l'imputazione, e dovrà termi-

nare con esprimere che l'individuo è accusato del delitto di cui si tratta nel decreto di accusa, indicandolo col suo nome, e con le sue circostanze, e citando la Legge che lo contempla.

CCXL. Quanto agli appelli, che dai Regj Procuratori verranno interposti coerentemente all'art. CCXIV., la Camera delle Accuse ne conoscerà, e risolverà su i medesimi come di ragione, osservati i termini, e i modi di che agli art. CCXXXIII. e CCXXXIV., e rimetterà alle respettive competenze o della Camera decidente, o dei Tribunali di Prima Istanza, o dei Vicarj, o Giudici Direttori degli Atti quei processi, nei quali oppostamente ai decreti della Camera di Consiglio giudicasse dovere aver luogo un'ulterior corso di giustizia.

CCXLI. Stabilita la competenza della Camera decidente della Corte Regia avrà luogo il giudizio pubblico avanti la medesima, coerentemente al prescritto nei precedenti art. CCXX. e CCXXII. con le forme che saranno separatamente dettate.

CCXLII. Se la Camera decidente riconoscerà nei processi rimessi da quella delle Accuse al suo giudizio titoli interessanti una minor competenza criminale, e non la propria, li risolverà non ostante in merito conformemente alle Leggi.

CCXLIII. Se un delitto qualunque fosse commesso nella sala d'udienza della Corte Regia, e sue pertinenze nel tempo della pubblica discussione delle cause criminali, avrà luogo sul delitto medesimo il pubblico giudizio nei modi prescritti all'art. CCXXIV.

La Corte Regia pronunzierà immediatamente, quando pure si tratti di delitto della propria competenza, quando non giudichi conveniente di ordinare la procedura scritta per proseguire come di ragione.

CCXLIV. Contro le sentenze definitive della Camera criminale decidente non compete a chiunque, se non che il ricorso per la cassazione.

Questo ricorso competerà al condannato, ed al Pubblico Ministero.

CCXLV. Se l'accusato non si sarà scelto un difensore, lo destinerà al medesimo il Presidente della Camera criminale fra gli Avvocati ascritti al Ruolo delle Corti.

CCXLVI. Le tariffe attualmente in vigore per le Cancellerie dei Tribunali criminali del Granducato, si osserveranno pure per gli atti delle cause criminali avanti le Camere criminali della Corte Regia.

CAPITOLO V.

Della Real Consulta, e Corte Suprema di Cassazione.

CCXLVII. Il disposto dei precedenti art. CXLIII. CXLIV. CXLV. CXLIX. CL. CLIII. CLIV. CLVII. CLVIII. e CLX. si estenderà ancora, e sarà comune alle cause che verranno portate alla Corte Suprema col ricorso per la cassazione di sentenze proferite dalle Camere criminali della Corte Regia, dai Turni criminali di Prima Istanza, o dai Vicarj Regj, e Giudici Direttori di Atti suscettibili di un simil ricorso, coerentemente agli ordini del presente Motuproprio.

CCXLVIII. Potranno intentare il detto ricorso avanti la Corte di Cassazione ancora i Militari condannati dai Consigli di Guerra ad alcune delle pene indicate all'art. LVII. del Regolamento di procedura criminale per i Tribunali militari de' 19. Giugno 1819.

La Corte predetta conoscerà di tali ricorsi, e sentito il Ministero Pubblico, li risolverà prontamente, e in preferenza alle altre cause ordinarie.

CCXLIX. Il ricorso per la cassazione non potrà intentarsi contro le sentenze criminali pronunziate nella contumacia degl'imputati.

CCL. Il termine ad esibire la domanda di cassazione nelle cause criminali sarà di giorni cinque continui tanto per la parte privata, che per il Ministero Pubblico; questo termine incomincerà a decorrere, quanto alla prima, dal giorno della notificazione della sentenza, e quanto al secondo, dal dì della pronunzia della sentenza medesima.

CCLI. Nei dieci giorni successivi a quello in cui sia stata esibita la detta domanda, dovrà il ricorrente presentare la sua memoria comprensiva i motivi creduti opportuni a giustificare il ricorso intentato.

Potrà il condannato unirvi copia di tutti gli atti che egli ravvisasse utili al proprio intento.

CCLII. Tanto la domanda di cassazione, quanto la memoria ad essa relativa, dovranno nei respettivi loro termini essere esibite nella Cancelleria della Corte, o del Tribunale da cui la sentenza sarà stata proferita, e dovranno a cura della stessa Cancelleria esser trasmesse all'altra della Corte di Cassazione unitamente all'inserto di tutte le carte attinenti alla causa.

CCLIII. I termini che sopra saranno di rigore, sicchè ogni atto presentato fuori dei medesimi si avrà come nullo, e di nessuno effetto.

CCLIV. L'esperimento del ricorso per la cassazione opererà la sospensione della sentenza contro cui sarà stato interposto.

CCLV. Allorchè il detto ricorso sarà ammesso, e verrà quindi cassata la relativa sentenza, se questa sarà stata proferita dalla Camera decidente della Corte Regia, il nuovo giudizio sarà commesso alla Camera straordinaria criminale di detta Corte Regia, e il medesimo avrà luogo nei modi, e colle forme di quello cassato, e coerentemente all'art. CCXLI.

CCLVI. Se poi la sentenza cassata apparterrà ad un Turno criminale di un Tribunale di Prima Istanza, in tal caso, se il Tribunale sarà composto di sei, o più Giudici, il nuovo giudi-

zio sarà deferito all'altro Turno del Tribunale medesimo che non avrà giudicato, e se il Tribunale sarà composto di meno di sei Giudici, il nuovo giudizio sarà rimesso al Tribunale di Prima Istanza più prossimo a quello, la di cui sentenza sarà stata cassata, ed in tal nuovo giudizio si osserveranno le forme, e quanto altro è prescritto agli art. CCXX. CCXXII. e CCXXIII.

CCLVII. Avrà luogo il disposto del precedente art. CLVI. al paragrafo ultimo circa le sentenze di qualunque Tribunale, o Giusdicente, le quali siano state cassate per il capo della incompetenza.

CCLVIII. Se verrà dalla Corte di Cassazione ammesso il ricorso da sentenze di un Consiglio di Guerra, la commissione del nuovo giudizio verrà fatta al Consiglio di Revisione stabilito all'art. LIX. del precitato Regolamento di procedura criminale.

CCLIX. Allorchè una sentenza della Camera criminale della Corte Regia, che importi condanna ad una pena inferiore a quella della morte, venga cassata per non essere stata dalla medesima applicata questa pena, la Camera della stessa Corte Regia, cui verrà rimesso il nuovo giudizio, non dovrà pronunziare nel caso particolare deferitole, non ostante la sua unanimità, che la pena immediatamente successiva alla capitale.

CCLX. Le sentenze dei nuovi Giudici influiranno sì in aggravio, che in favore sulla sorte delle parti che avranno intentato il detto ricorso per la cassazione, e dovranno eseguirsi nei modi prescritti dagli Ordini.

CCLXI. Il ricorso alla grazia dalle condanne criminali, dovrà presentarsi per il canale della Real Consulta, che procederà in questa parte a forma delle sue presenti Istruzioni.

Il detto ricorso non avrà effetto sospensivo fuori che per le condanne alla pena capitale, e a quella dei lavori pubblici a vita, o a tempo, e della reclusione nella Casa di lavori forzati a Volterra.

CCLXII. Il difensore del condannato alla pena capitale, o ad alcuna dei lavori pubblici dovrà d'uffizio presentare alla Real Consulta il ricorso per la grazia nei cinque giorni successivi alla notificazione della sentenza la quale non potrà aver effetto prima che costi della rejezione del ricorso, deliberata dalla Real Consulta.

CCLXIII. I difensori che mancassero a questo loro obbligo in detto termine, quando il ricorso alla grazia non fosse stato interposto dal condannato stesso, incorreranno nella sospensione dall'esercizio della professione per il tempo che sarà creduto dalla Real Consulta.

CAPITOLO VI.

Del Ministero Pubblico.

CCLXIV. Appartiene al Ministero Pubblico la difesa dell'ordine pubblico in tutti i rapporti, nei quali resta pregiudicato dai delitti, e dalle contravvenzioni, ed esercita per questo l'azione pubblica nella scoperta dei fatti delittuosi, e per la loro repressione avanti i Tribunali criminali, onde questa abbia luogo in ciascun caso particolare a forma, e nel senso delle Leggi dello Stato: È incaricato ancora di fare eseguire le sentenze, e i decreti dei Tribunali stessi.

CCLXV. Eccita, e richiede il ministero che applica alla istruzione dei processi ed alle incumbenze della Polizia giudiciaria, e richiede la forza pubblica per le ricerche, ed operazioni che reputi conveniente di muovere all'oggetto di assicurare nei fini sopradivisati la più pronta ed efficace amministrazione di giustizia criminale in ogni caso speciale, e particolarmente quanto agli attributi che gli sono conferiti agli art. CLXIII. CLXIV. CLXV. CLXVI. CLXVII. CLXVIII. CLXIX., e debbe

ai di lui eccitamenti e alle sue richieste immediatamente corrispondersi dai Ministri, Agenti, e Uffiziali cui sono state dirette.

CCLXVI. Nei casi di delitto flagrante ei può accorrere sul posto, raccoglierne tutte le tracce, e comporre il relativo processo verbale; e se già vi fosse accorso un Titolare di Polizia giudiciaria, può richiedere il medesimo di ogni operazione, e nota che reputi conveniente di far resultare.

CCLXVII. Invigila il servizio dei Tribunali criminali, e quello di Polizia giudiciaria, e per il canale della Real Consulta comunica ogni sua osservazione in questo rapporto, e provoca quelle misure disciplinarie che si richiedano per la buona amministrazione.

Interviene, e prende parte in tutti i giudizj criminali avanti i Tribunali di Prima Istanza, le Camere criminali della Corte Regia, e la Corte di Cassazione

CCLXVIII. Emette in ogni causa il suo voto alla udienza in voce, e lo rilascia scritto prima della emanazione della sentenza.

CCLXIX. Se in qualche caso non resultando al Pubblico Ministero fondamenti valevoli a introdurre il ricorso in Cassazione, gli resulterà peraltro il concorso di gravi circostanze da meritare attenzione a favore del condannato in linea di grazia, potrà in questo caso rivolgersi alla Nostra Consulta con memoria motivata, e richiederla di conoscere, e risolvere a forma delle sue Istruzioni.

PARTE TERZA

DEGLI AVVOCATI, E DEI PROCURATORI.

CCLXX. Non è fatta innovazione alcuna ai Regolamenti attualmente veglianti per l'ordine delli Avvocati, e per quello dei Procuratori descritti al Ruolo del Supremo Consiglio di giustizia che diviene Ruolo delle Corti, e del Tribunale di Prima Istanza di Firenze.

CCLXXI. Ciascuno degli altri Tribunali di Prima Istanza avrà un Ruolo ordinario, e potrà averne uno straordinario di Procuratori ai termini della Legge dei 23. Agosto 1834. da pubblicarsi a cura della Real Consulta dentro l'anno dalla attivazione dei Tribunali predetti, sulle proposizioni dei medesimi, e le norme, che avremo approvate.

Intanto provvisoriamente potranno esercitare avanti il respettivo nuovo Tribunale di Prima Istanza, qualora stabiliscano residenza presso di esso i Procuratori di diritto già ammessi in ordine alla precitata Legge dei 23. Agosto 1834, e che possono comparire nei Tribunali di Vicariato, o di Potesteria.

CCLXXII. Sono soppressi gli Avvocati dei Poveri nelle cause criminali. La difesa degl'imputati, e degli accusati, è imposta come ufficio gratuito agli Avvocati ed ai Procuratori, i quali nominati nei modi prescritti agli art. CCXVIII. e CCXLV. ad assumerla, non potranno ricusarvisi, senza incorrere nelle censure le più gravi contemplate dai vigenti Regolamenti.

CCLXXIII. Gli esami ai quali in ordine al vegliante Regolamento si sottopongono avanti il Consiglio Supremo, o la Regia Ruota Civile di Firenze i laureati che sollecitano la loro ammis-

sione all' esercizio dell'Avvocatura, e della Procura saranno tenuti in avvenire da una Camera civile della Corte Regia.

La Camera straordinaria decidente della stessa Corte Regia terrà gli esami pei giovani che sollecitano le loro abilitazioni agli impieghi del ministero giudiciario, e che ora hanno luogo avanti il Consiglio Supremo di Giustizia, e la Ruota criminale.

Una delle Camere civili della Corte Regia darà gli esami ordinati dal Regolamento pei Notari di Rogito ai soggetti che trattano di abilitarsi all'esercizio del Notariato in qualunque parte dello Stato.

CCLXXIV. Verrà istituita una Camera di Disciplina dei Procuratori addetti alle Corti, e al Tribunale di Prima Istanza di Firenze, ed una presso ogni Tribunale di Prima Istanza delle altre Città, e si comporranno dei soggetti scelti nei respettivi ceti.

La composizione di queste Camere di Disciplina apparterrà alla Real Consulta sulle proposizioni, per Firenze, della Corte Regia, sentito il Regio Procuratore Generale, e per le altre Città di residenza di un Tribunale di Prima Istanza, sulle proposizioni del Tribunale respettivo, sentito il Regio Procuratore, e dovrà ottener sempre preferenza il merito e il credito più distinto.

Tre mesi dopo l'attivazione dei presenti Ordini dovranno esser formate ovunque le sopraindicate Camere di Disciplina. Il Regolamento delle medesime verrà successivamente sanzionato, e pubblicato.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI GENERALI, E TRANSITORIE.

CCLXXV. Le presenti Nostre Disposizioni incominceranno a porsi in attività nel dì undici Novembre 1838.

CCLXXVI. Dal detto giorno s'intenderanno abolite, derogate, e ritirate tutte le Leggi, e Osservanze precedenti che disponevano nelle materie, e sulle istituzioni che Noi ora abbiamo ordinate.

CCLXXVII. Le regole di procedura da osservarsi nei nuovi Tribunali, e nelle differenti materie sulle quali abbiamo disposto col presente Motuproprio, alle quali non supplirebbe l'attuale Regolamento civile, e criminale, e le correzioni, e modificazioni portate in ciascuna materia al Regolamento stesso nel piano dei presenti Ordini verranno fatte pubblicamente conoscere con successiva Notificazione, come è stato detto nelle parti precedenti.

CCLXXVIII. Le tutele, e curatele esistenti nel dì in cui comincerà l'esecuzione del presente Motuproprio passeranno nello stato in cui si trovano sotto l'assistenza dei Consigli di Famiglia, e le discipline del relativo nuovo Regolamento, e ne sarà premura dei respettivi Vicarj, Giudici Civili, e Potestà, ai quali dovrà appartenere in avvenire la soprintendenza, e dei Regi Procuratori nei respettivi loro circondarj.

Le Cancellerie dei Tribunali civili, che vanno a sopprimersi dovranno per il detto effetto comunicare ai Giusdicenti tra i quali rimarranno distribuite le tutele, e cure che si amministrano attualmente dai detti loro Tribunali, le note relative di quelle che a ciascuno dei detti Giusdicenti potranno appartenere con gl'inserti delle carte, e documenti che riguardano il

loro attuale stato, ed invigilerà il Pubblico Ministero sulla sollecitudine ed esattezza delle dette comunicazioni.

CCLXXIX. Tutte le cause civili, nelle quali al giorno in cui si renderà attivo il presente Motuproprio non abbia avuto luogo la discussione, nello stato, e nei termini nei quali si troveranno, se avranno un merito eccedente la competenza civile dei Vicarj, dei Giudici Civili, e dei Potestà, si deferiranno al Tribunale di Prima Istanza che procederà a forma dei Regolamenti a conoscerne ulteriormente e deciderle.

CCLXXX. Le cause che al dì 11. Novembre 1838. rimarranno pendenti nei Tribunali dei Vicarj Regj, e dei Potestà rimasti soppressi, dalle parti che vi avranno interesse, si riporteranno nei modi regolari avanti i Tribunali, cui ne apparterrà la nuova giurisdizione, onde proseguano a forma della procedura.

CCLXXXI. Le cause civili pendenti attualmente avanti le Ruote Civili di prime appellazioni, e pendenti avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, verranno a cura delle parti riportate avanti la Corte Regia, e a quella delle Camere civili della medesima, cui secondo il Turno potranno appartenere, onde proseguano a forma della procedura, e ad ogni effetto dei presenti Ordini.

CCLXXXII. Le cause civili risolute già dalle Ruote di prime appellazioni, e nelle quali o sia stato interposto appello avanti il Supremo Consiglio, o corrano sempre i termini utili a dedurlo, potranno portarsi e trattarsi avanti la Corte Regia come sopra.

CCLXXXIII. Tutte le cause criminali, nelle quali al giorno in cui si renderà attivo il presente Motuproprio, non sia stato deliberato sulla trasmissione della speciale inquisizione, e che siano sempre pendenti nell'informativo presso i Tribunali istruenti, proseguiranno conformemente alle discipline criminali indotte col presente Motuproprio.

Quei fra i processi suddetti che apparterranno ai Vicariati soppressi, o a quei luoghi che vengono riuniti ad altri Vicariati,

si esistenti, che di nuova creazione, saranno immediatamente rimessi ai Tribunali, ai quali per le presenti Nostre Disposizioni apparterranno, perchè si proseguano come sopra.

CCLXXXIV. I processi criminali pendenti al Turno di Revisione della Ruota Criminale, e gli altri al medesimo non per anche pervenuti, su i quali i Tribunali istruenti abbiano deciso non esser luogo a inquisire, saranno inviati ai Regj Procuratori presso i Tribunali di Prima Istanza, al cui circondario i Tribunali istruenti appartengono, perchè sieno secondo il prescritto agli art. CCIX. CCX. CCXI. e CCXII. risoluti.

CCLXXXV. I processi criminali pendenti avanti i Turni ordinarj decidenti della detta Ruota, e quelli per anco non pervenuti alla di lei Cancelleria, su i quali i Tribunali istruenti abbiano ordinata e trasmessa la speciale inquisizione, saranno rimessi come sopra ai summenzionati Regj Procuratori, perchè dietro le loro conclusioni, la Camera di Consiglio dei Tribunali di Prima Istanza pronunzi sulla competenza soltanto secondo il prescritto ai rammentati art. CCIX. CCX. CCXI. e CCXII.

CCLXXXVI. I processi criminali pendenti in appello ai Turni ordinarj, e di Revisione della Ruota suddetta, e gli altri pendenti al Turno straordinario dei sei Giudici su i quali abbia sull'inquisizione pronunziato il Turno di Revisione rimarranno alla Camera delle Accuse quelli pendenti in appello, e alla Camera decidente della Corte Regia li altri già trasmessi al Turno dei sei Giudici, per essere risoluti quanto ai primi secondo i Regolamenti vigenti avanti l'attivazione del presente Motuproprio, e quanto agli altri, per essere decisi in merito conformemente alle disposizioni del Motuproprio medesimo.

CCLXXXVII. Le domande di Revisione che rimarranno pendenti avanti la Real Consulta al giorno in cui comincieranno a porsi in attività gli Ordini del presente Motuproprio, sia che riguardino sentenze di Magistrati, Tribunali, o Giudici civili,

o sentenze di Magistrati, o Tribunali criminali, verranno trattate, e risolute dalla Real Consulta nei modi sin qui osservati, ritenuto il numero stesso di voti, e dipendentemente dalle norme di diritto, e agli effetti medesimi che si prescrivono dalle Leggi che hanno regolato la materia delle Revisioni.

CCLXXXVIII. Anche dopo il giorno in cui si renderà attivo il presente Motuproprio, potrà essere introdotto il rimedio straordinario della revisione in ordine alle Leggi precedenti, e nei termini delle medesime dalle sentenze sì civili, che criminali che i soppressi Magistrati, e Tribunali avranno pronunziate sino a detto giorno, e che anderanno soggette al detto rimedio; ma dovrà essere iniziato avanti la Corte di Cassazione che ne conoscerà, osservata la procedura che ha luogo nei giudizj che le appartengono, e referendosi per le risoluzioni alle norme di diritto delle Leggi precedenti, e mantenendone tutti gli effetti.

Dato li Due Agosto Mille ottocento trentotto.

LEOPOLDO

Per il Consigliere Segretario di Stato
V. N. CORSINI

G. B. SFORZA

Dalla Imperiale e Reale Consulta
li 6. Agosto 1838.

V. A. PUCCINI

F. NASI *ff. di Segretario*